Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Calabria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 185 DELL'8 LUGLIO 1981:

CONCORSI OSPEDALIERI

A POSTI DI PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 51, in Cremona: Concorso ad un posto di assistente del servizio di medicina del lavoro presso la struttura operativa ex istituti ospitalieri di Cremona.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 4 « Associazione dei comuni della Valceresio », in Arcisate: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Cuasso al Monte.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 40 « Associazione dei comuni del Garda », in Salò: Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Salò.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 47 « Associazione dei comuni virgiliani », in Mantova: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale per l'attività di assistenza ai tossicodipendenti presso il presidio ospedaliero di Mantova.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 58, in Pioltello:

Concorso ad un posto di assistente di pediatria presso il presidio ospedaliero di Gorgonzola-Melzo.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale ed immunoematologia presso il presidio ospedaliero di Gorgonzola-Melzo.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BR/2 », in Ostuni: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « TA/6 », in Grottaglie: Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia, presso l'ospedale « S. Marco » di Grottaglie.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « FG/6 », in Lucera: Concorso ad un posto di aiuto cardiologo presso l'ospedale « F. Lastaria » di Lucera.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « LE/8 », in Scorrano: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « I. Veris Delli Ponti » di Scorrano.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 3 « Versilia », in Viareggio: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di radiologia.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 27 « Colline metallifere », in Massa Marittima: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 30, in Chieri: Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 47, in Biella: Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale « A » presso l'ospedale degli infermi di Biella.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 63, in Saluzzo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso lo stabilimento ospedaliero di Saluzzo.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 7, in Valdagno: Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso lo stabilimento ospedaliero di Valdagno.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 22 « Este-Montagnana », in Este: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione presso lo stabilimento ospedaliero di Este.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 14, in Portogruaro: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Portogruaro.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 30 « Medio Polesine », di Rovigo: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « S. Maria della misericordia » di Rovigo.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 28, in Legnago: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 7, in Rossano Calabro: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia, presso il presidio ospedaliero di Rossano Calabro.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 18, in Catanzaro: Concorso a due posti di aiuto di anestesia, rianimazione e terapia intensiva presso l'ospedale « G. Ciaccio » di Catanzaro.

Regione Umbria - Unità sanitaria locale n. 2, « Alto Chiascio », in Gubbio: Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo presso il presidio ospedaliero di Gualdo Tadino.

Regione Umbria - Unità sanitaria locale n. 10, in Orvieto: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero di Orvieto.

Ospedale « Aiuto materno » di Palermo: Concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

Ospedale « Miulli » di Acquaviva delle Fonti: Concorso ad un posto di primario radiologo del primo servizio.

Ospedale di S. Candido: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Santa Corona » di Garbagnate Milanese: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile di S. Maria Capua Vetere:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto analista.

Ospedale dei bambini « V. Buzzi » di Milano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

Ordine ospedaliero « S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - Provincia lombardo-veneta » di Milano:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « Sacra Famiglia » di Erba.

Ospedali riuniti di Cagliari: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Istituti ortopedici « Rizzoli » di Bologna: Concorso a tre posti di assistente del servizio di radiologia presso l'istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna.

Fondazione « Sen. G. Pascale » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale dermatologico « S. Lazzaro » di Torino: Concorso ad un posto di aiuto di dermosifilopatia.

Ospedali riuniti « S. Marta e Villermosa » di Catania: Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Ospedali di Bormio e Sondalo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ordine ospedaliero « S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - Provincia romana » di Roma: Concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale presso l'ospedale « S. Pietro ».

Ospedale civile « S. Antonio » di S. Daniele del Friuli: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Ospedale « A. Ajello e B. Nagar » di Mazara del Vallo: Concorso ad un posto di assistente di oculistica.

Ospedale « S. Luca » di Vallo della Lucania:

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Causa pia ospitaliera « A. Uboldo » di Cernusco sul Naviglio: Concorso a due posti di assistente di cardiologia.

Ospedale « S. Marta e S. Venera » di Acireale: Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Ospedali dei pellegrini di Napoli: Concorso ad un posto di assistente oculista.

Ospedale « M. Vittoria » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Maria SS. Addolorata » di Biancavilla:

Concorso ad un posto di primario di medicina generale.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente analista.

Ospedali civici riuniti « G. Rummo » di Benevento: Concorso ad un posto di aiuto di odontostomatologia.

Ospedali « V. Emanuele, isolamento e Dubini » di Caltanissetta: Concorso ad un posto di assistente della 1ª divisione di medicina generale (plesso S. Elia).

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il servizio di oncogenesi ambientale, epidemiologia e prevenzione dell'istituto « Regina Elena ».

Ospedale « L. Crespellani » di Cagliari: Concorsi a posti di personale sanitario medico, presso l'ospedale di Muravera.

Ospedali riuniti per bambini di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Niguarda-Ca' Granda » di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ordine mauriziano di Torino: Concorso ad un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Ospedale di Bolzano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Villa Sofia » di Palermo: Concorso ad un posto di aiuto di neurologia.

Ospedale « V. Cervello » di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Maria dei battuti » di Cividale del Friuli: Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso per il servizio di anestesia, rianimazione e pronto soccorso.

Ospedale « Barbuzza » di Grammichele: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

Ospedali « Piemonte e Regina Margherita » di Messina: Concorso a due posti di assistente della divisione oculistica dell'ospedale « Piemonte ».

Ospedale « S. Francesco » di Nuoro:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « L. Böhler » di Merano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali riuniti di Trieste: Concorso a due posti di assistente di oculistica.

Spedali civili di Brescia: Concorso ad un posto di assistente del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale.

Istituti ospedalieri riuniti « P. Pisani » di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale psichiatrico di Palermo.

Ospedali « Galliera » di Genova: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « G. Giglio » di Cefalù: Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Ospedale di Lentini: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1981, n. **346**.

Regolamento concernente le spese in economia del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento;

Considerata la necessità di disciplinare con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le spese da farsi in economia da parte del Ministero degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento concernente le spese in economia del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 10

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE SPESE IN ECONOMIA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.

Art. 1.

I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, da parte del Ministero degli affari esteri, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato ed il relativo importo non superi quello indicato nell'art. 8, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono quelli relativi a:

1) funzionamento di commissioni, comitati e consigli, con l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennità a favore dei componenti;

2) acquisto di giornali, riviste, libri e pubblicazioni varie, relativi abbonamenti e lavori di rilegatura, nonché spedizione;

3) traduzioni da liquidarsi su presentazione di fattura da parte di ditte, società commerciali o interpreti professionisti, sempre che l'Amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;

4) studi, rilevazioni ed analisi per lavori di carattere economico-commerciale; studi, rilevazioni e raccolte eseguiti dagli uffici del Ministero e occorrenti al personale in servizio all'estero ed alle associazioni di italiani all'estero, come materiale di informazione o strumento di lavoro;

5) stampa di volumi a seguito degli studi e rilevazioni di cui al punto 4), stampa di pubblicazioni tecniche e amministrative, disegni, riproduzioni e materiale occorrente, sempre che per l'urgenza o altri speciali motivi non si possa ricorrere al Provveditorato generale dello Stato;

6) spese in Italia e all'estero per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e di penetrazione commerciale all'estero (fitto di locali, arredamento, spese di ufficio e di rappresentanza, spese per prestazioni occasionali, attrezzatura, pubblicazioni, notiziari e bollettini, propaganda commerciale, piccole esposizioni di prodotti italiani ed altre analoghe);

7) spese di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato in occasione di ricevimenti di delegazioni e di personalità estere ed italiane (addobbi, rinfreschi, colazioni di lavoro ed altre spese congeneri; stampa di inviti, fotografie; noleggio automezzi e spese analoghe) con esclusione delle spese estranee alle esigenze inerenti alle predette cariche;

8) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

9) organizzazione di mostre e conferenze, convegni e riunioni, nonché fitto dei locali occorrenti;

10) trasporto e facchinaggio delle merci e delle bolgette diplomatiche;

11) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

12) accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso il Ministero;

13) riparazione, manutenzione e custodia di autoveicoli e motoveicoli, acquisto di pezzi di ricambio con l'osservanza delle norme del regolamento del servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, nonché delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, n. 687, tasse di immatricolazione e provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

14) manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazioni dei locali, degli infissi e degli impianti idraulici, sanitari e di prevenzione degli incendi;

15) manutenzione e riparazione di apparecchi crittografici, stazioni radio, telescriventi, fotoriproduttori, macchine da stampa e mobili di sicurezza, ivi comprese le macchine del centro cifra, della tipografia riservata e del centro fotorotolitografico; acquisto di parti di ricambio e materiali occorrenti per il funzionamento dei suddetti apparati.

Art. 2.

I servizi in economia presso l'Amministrazione centrale saranno curati dal dirigente preposto al competente servizio. Presso gli uffici all'estero, i servizi in economia saranno curati dal funzionario incaricato di funzioni amministrativo-contabili, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 3.

Ferme restando le facoltà previste per i dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'ordinazione delle spese sarà disposta direttamente dai funzionari autorizzati ad assumere impegni a carico dei singoli capitoli del bilancio.

Art. 4.

Per l'esecuzione di lavori e forniture di importo superiore a L. 3.600.000 devono essere richiesti preventivi con offerte al maggior numero di persone o ditte, salvo che la specialità del lavoro o della provvista non sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

Art. 5.

I lavori e le forniture di cui ai paragrafi 13), 14) e 15) dell'art. 1 dovranno — prima che se ne disponga il pagamento — essere collaudati secondo le norme vigenti. Per le spese da effettuarsi all'estero il collaudo sarà eseguito da persona esperta all'uopo designata dal capo dell'ufficio.

Per lavori e forniture di importo non superiore a L. 1.000.000, l'atto formale di collaudo sarà sostituito da un attestato di regolare esecuzione rilasciato da un impiegato nominato dal dirigente competente.

Art. 6.

In ogni caso le note di lavoro o di fornitura non potranno essere pagate se non siano provviste del nulla osta per il pagamento da parte del titolare dell'ufficio committente. Le note medesime dovranno essere esibite in duplice esemplare, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti. Per i nuovi acquisti sarà presentato altresì un atto del consegnatario delle cose mobili dal quale risulti di averne egli preso regolare carico nei registri di inventario o negli appositi registri se trattasi di materiali di facile consumo.

Art. 7.

Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti ovvero — qualora l'esigenza dei servizi e l'interesse dell'Amministrazione lo richiedano — mediante aperture di credito a favore del cassiere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, per le erogazioni da effettuarsi in Italia, e secondo le procedure previste dall'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, per i pagamenti in favore degli uffici all'estero. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1934, n. 827 nonché — per le spese da effettuarsi all'estero — nell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454 e nell'art. 4 della citata legge n. 193 del 1951.

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 luglio 1981.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento, dal 4 al 19 maggio 1981, del tribunale di Velletri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che il palazzo di giustizia sito in Velletri è stato dichiarato temporaneamente inagibile a causa dei sommovimenti sismici verificatisi nel maggio 1981 e, di conseguenza gli uffici giudiziari siti nel medesimo hanno cessato di funzionare dal 4 maggio 1981;

Ritenuto che l'attività giudiziaria è ripresa, a decorrere dal 20 maggio 1981;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Ritenuta l'eccezionalità del sopraindicato evento;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari siti nel palazzo di giustizia di Velletri verificatosi per effetto della temporanea inagibilità del palazzo anzidetto, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari sopra indicati o a mezzo del personale addettovi scadenti durante il periodo dal 4 maggio al 19 maggio 1981, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1981

Il Ministro: DARIDA

(4069)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 1981.

Rimborso dei maggiori costi sostenuti per l'aumento delle retribuzioni al personale negli anni dal 1975 al 1° settembre 1978, spettante all'Automobile club d'Italia, ai sensi della convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ente per il servizio di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'autoradio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1969 che approva la convenzione stipulata in data 25 novembre 1969, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (A.C.I.), per il periodo dal 22 dicembre 1969 al 21 dicembre 1977 i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi effettuati a mezzo dei conti correnti postali;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977 che approva l'atto di proroga al 30 giugno 1978 della convenzione predetta;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980 che approva la convenzione stipulata il 13 marzo 1980 con l'Automobile club d'Italia, concernente la concessione all'Ente dei servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti alle radiodiffusioni per il periodo dal 1° luglio 1978 al 21 dicembre 1986;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Viste le richieste avanzate dall'Automobile club d'Italia per ottenere, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 della citata convenzione 25 novembre 1969, il rimborso dei maggiori costi sostenuti per aumenti di retribuzione del personale negli anni dal 1975 al 30 giugno 1978;

Viste le deliberazioni del consiglio generale dello Automobile club d'Italia in data 11 giugno 1970, 5 giugno 1971 e 10 giugno 1972, con le quali, in esecuzione di accordi intervenuti tra il Governo e le organizzazioni sindacali, sono stati concessi miglioramenti economici al personale;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 465, riguardante la convalida di provvidenze deliberate a favore del personale degli enti pubblici non economici;

Vista la nota n. 40946-19-D/003 del 15 febbraio 1975 del Ministero del turismo e dello spettacolo, concernente l'approvazione in sanatoria delle deliberazioni del consiglio generale dell'A.C.I. sopra specificate;

Viste le leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, concernenti norme a favore dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, contenente la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti ipotizzati, dal secondo comma del già menzionato art. 19, a causa degli aumenti della retribuzione del personale;

Viste le risultanze degli accertamenti all'uopo svolti dal servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla S.I.A.E. e dei riscontri eseguiti da questo Ministero;

Considerato che per l'intero periodo per il quale è stato chiesto il rimborso non possono essere riconosciuti i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei decreti ministeriali con i quali sono state stabilite le variazioni dell'indennità integrativa speciale, trovando detti decreti il loro fondamento nella legge 27 maggio 1959, n. 324, vale a dire in un provvedimento legislativo anteriore alla stipula della convenzione A.C.I.-Finanze del 25 novembre 1969 e che detta esclusione permane anche dopo l'entrata in vigore della legge 31 luglio 1975, n. 364, stante che tale legge ha solo modificato la disciplina di un elemento del costo del personale che, per le ragioni innanzi esposte, non rientra tra quelli soggetti all'aggiornamento;

Considerato, altresì,

che per il periodo anzidetto le aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali non sono state esattamente applicate;

che per lo stesso periodo gli oneri sostenuti in applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, sono stati rivalutati sulla base delle richieste specificamente avanzate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

che per gli anni 1975 e 1976 la media annuale delle ore di lavoro straordinario prestato dal personale addetto al servizio tasse è stata, rispettivamente, di 480 e 403 ore;

che, per l'anno 1976, le giornate lavorative del personale straordinario impiegato nel servizio tasse sono state n. 66815;

che i maggiori oneri derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, per la parte che riguarda il trattamento di quiescenza del personale di ruolo è stato rivalutato sulla base degli elaborati predisposti per l'aggiornamento della polizza I.N.A., ed infine che il trattamento economico stabilito col richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, non può avere alcuna rilevanza sulla gratificazione di merito corrisposta per l'anno 1975;

Ritenuto, che, per le considerazioni innanzi esposte, gli ammontari dei maggiori costi per spese di personale vanno determinati in L. 807.982.729 per il 1975, in L. 3.355.239.389 per il 1976, in L. 2.232.092.644 per il 1977 e in L. 1.250.303.791 per il primo semestre 1978;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 347, in data 12 giugno 1974;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1975, in *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 agosto 1975 e 8 aprile 1977, in *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 giugno 1977, riguardanti i rimborsi delle maggori spese di personale fino al 1974;

Vista la lettera assessoriale n. 313617 del 3 febbraio 1981, con la quale la regione siciliana, che ha provveduto a stipulare una propria convenzione con l'A.C.I. per il periodo 1° luglio 1978-21 dicembre 1986, autorizza il Ministero delle finanze a definire i rapporti economici pendenti con l'Ente per prestazioni da questo rese in favore della stessa Regione fino al 30 giugno 1978;

Decreta:

All'Automobile club d'Italia, in relazione a quanto stabilito dall'art. 19, secondo comma, della convenzione stipulata in data 25 novembre 1969, approvata con decreto ministeriale 29 novembre 1969, compete il rimborso delle somme di L. 807.982.729 per il 1975, lire 3.355.239.389 per il 1976, L. 2.232.092.644 per il 1977 e L. 1.250.303.791 per il primo semestre 1978, quali maggiori oneri sopportati dall'ente, per l'aumento delle retribuzioni del personale adibito al servizio di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio.

Gli importi suindicati, ammontanti, con l'arrotondamento di legge, a complessive L. 7.645.618.555 (settemiliardiseicentoquarantacinquemilioniseicentodiciottomilacinquecentocinquantacinque); devono essere proporzionalmente ripartiti, per ciascun anno, tra le tasse automobilistiche e gli abbonamenti alle radioaudizioni, secondo i rispettivi ammontari. Sulla base di tale distinzione il maggior onere innanzi specificato deve essere posto a carico dello Stato, della regione siciliana e delle regioni a statuto ordinario, in ragione delle somme per ciascuno riscosse.

L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto al n. 2 dell'art. 28 della convenzione A.C.I.-Finanze di cui al decreto ministeriale 20 marzo 1980, e con l'applicazione dei criteri d'imputazione sopra indicati, è autorizzato a trattenere la somma di lire 7.645.618.555 (settemiliardiseicentoquarantacinquemilioniseicentodiciottomilacinquecentocinquantacinque), come sopra specificata, in occasione del primo versamento delle quote di tassa di circolazione e di abbonamento all'autoradio effettuato a favore degli aventi diritto, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 145

(4068)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 giugno 1981.

Divieto di importazione di bovini ed ovini vivi dagli Stati Uniti d'America ai fini della prevenzione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi Terzi;

Visto l'accordo a livello tecnico del 1969 e successive modifiche, intervenuto con gli Stati Uniti d'America ed afferente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia dagli USA di bovini vivi, pubblicizzato con circolare n. 125 del 12 giugno 1969;

Considerato che la commissione della Comunità economica europea ha ritenuto che le modifiche apportate all'accordo veterinario precitato in materia di garanzie sanitarie per la prevenzione della febbre catarrale degli ovini non possono considerarsi adeguate al disposto dell'art. 6 della direttiva n. 72/462/CEE sopra richiamata poiché eventuali deroghe ai divieti di importazione dai Paesi terzi previsti al suddetto art. 6 possono essere accordate con le procedure comunitarie stabilite dal successivo art. 7 della direttiva stessa;

Preso atto che sino al momento attuale la Comunità economica europea non ha adottato nei confronti della importazione di animali vivi dagli USA negli Stati membri decisioni intese a limitare il divieto di importazione di bovini vivi a determinate parti del territorio statunitense nelle quali è presente la febbre catarrale degli ovini;

Considerato che la commissione della C.E.E. con nota n. 4806 dell'8 aprile 1981 ha formalmente notificato la propria intenzione di avviare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia poiché ritiene che l'ammissione da parte italiana all'importazione dagli USA di bovini vivi sia palesemente in contrasto con il divieto generale stabilito dall'art. 6 della direttiva n. 72/462/CEE;

Ritenuto pertanto in relazione a quanto sopra necessario è urgente prendere i dovuti provvedimenti per conformarsi alle norme evocate dalla commissione della Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni della Comunità economica europea, l'importazione di bovini ed ovini vivi in Italia dagli Stati Uniti d'America è vietata.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(4070)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 22 aprile 1981.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 24 aprile 1980 riguardante il contributo straordinario alle spese di gestione delle navi da pesca ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 57;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1980, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 51 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 agosto 1980);

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1980 di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Per ottenere la corresponsione del contributo l'armatore o il rappresentante dell'impresa di pesca che gestisce il motopeschereccio deve presentare domanda alla capitaneria di porto nella cui giurisdizione è iscritta la nave entro i novanta giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Nel caso la domanda fosse presentata ad un ufficio marittimo dipendente dalla competente capitaneria di porto o spedita con raccomandata postale è valida, ai fini del termine di presentazione, rispettivamente la data di accettazione dell'ufficio marittimo o dell'ufficio postale.

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trimestri già scaduti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente

decreto coincide con quello stabilito per la presentazione delle domande relative al trimestre in corso e non ancora scaduto alla data della menzionata pubblicazione ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 24 aprile 1980 di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Il contributo è corrisposto nei seguenti casi:

1) nave che nel mese abbia esercitato la pesca nel limite di 340 ore di moto, anche se il numero delle giornate di pesca risulta superiore a 22;

2) nave che nel mese abbia esercitato la pesca nel limite di 22 giorni, qualunque sia il numero delle ore di moto.

Qualora detti limiti risultassero superati in uno o due mesi del trimestre, la corresponsione sarà effettuata per i rimanenti mesi.

La predetta limitazione non si applica per le navi che esercitano pesche speciali.

Ai fini dell'applicazione della legge citata nelle premesse, sono identificate pesche speciali:

a) quelle stagionali del pesce azzurro con fonti luminose o con cianciolo, del tonno, del pesce spada e del corallo;

b) quelle effettuate con navi autorizzate alla pesca mediterranea o d'altura con campagne che per risparmio energetico e per economia di gestione sono di durata superiore a 32 giorni consecutivi. La durata delle campagne è rilevata dal giornale di pesca o da altri documenti di bordo ovvero da ulteriore documentazione ritenuta probante dall'autorità marittima ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1981

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1981
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 1355

(4045)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 luglio 1981.

Sospensione presso le borse valori della Repubblica della contrattazione dei titoli azionari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118;

Visto il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Considerata la necessità, per la tutela delle contrattazioni, che venga temporaneamente sospesa la negoziazione dei titoli azionari presso tutte le borse valori della Repubblica al fine di determinare le posizioni in essere ed approfondire le cause dei perturbamenti in atto nel mercato ufficiale dei valori mobiliari;

Sentito il presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa;

Decreta:

E' sospesa presso tutte le borse valori della Repubblica la contrattazione dei titoli azionari fino a tutto il giorno 10 luglio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4198)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 13 febbraio 1981, n. **347.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 347. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in nove unità immobiliari site in Bolzano, oltre a somme liquide, il tutto per un valore complessivo di L. 168.500.000, disposta dal dott. Pasquale Fontana con testamento olografo 20 dicembre 1972, pubblicato in data 30 novembre 1974, n. 52378/3041 di repertorio, a rogito dott. Pietro Longi, notaio in Bolzano, registrato a Bolzano in data 3 dicembre 1974, da destinare per l'assistenza ai bambini spastici.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1981
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 233

DECRETO 2 maggio 1981, n. **348.**

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal prof. Giulio Ansaldi con atto pubblico 12 aprile 1978, n. 71322/31977 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Colapietro, notaio in Roma, consistente in una biblioteca privata d'arte, integrata da volumi di carattere storico, letterario e di cultura varia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1981
Registro n. 12 *Beni culturali, foglio n.* 166

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 28 maggio 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) società cooperativa edilizia Fintef a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 10 marzo 1972, rep. n. 7991, reg. soc. n. 5502;

2) società cooperativa di produzione e lavoro Lampo a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 7 gennaio 1974, rep. n. 10467/6776, reg. soc. n. 6392;

3) società cooperativa Pesca Ittica Sardo Atlantica a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Attioli in data 25 ottobre 1960, rep. n. 77707, reg. soc. n. 2946;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Coopserdante, cooperativa di servizi del centro commerciale via Dante a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 20 novembre 1973, rep. n. 10183, reg. soc. n. 6294;

5) società cooperativa edilizia Mirador a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Attioli in data 15 gennaio 1969, rep. n. 31911, reg. soc. n. 4711;

6) società cooperativa edilizia Esacop a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 12 gennaio 1974, rep. n. 10732, reg. soc. n. 6437;

7) società cooperativa edilizia Il Casolare a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 4 dicembre 1972, rep. n. 8879, reg. soc. n. 5770;

8) società cooperativa di produzione e lavoro Tabarka a r.l., in Carloforte (Cagliari), costituita per rogito Locci in data 15 dicembre 1956, rep. n. 6523, reg. soc. 2446;

9) società cooperativa edilizia Risorgimento a r.l., in Dolianova (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 29 aprile 1974, rep. n. 11245/6539, reg. soc. n. 6615;

10) società cooperativa edilizia Nebida Marina a r.l., in Nebida, frazione del comune di Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 11 dicembre 1971, rep. n. 3334, reg. soc. n. 5434;

11) società cooperativa di produzione e lavoro Il Dolce Antico a r.l., in Quartu S. Elena (Cagliari), costituita per rogito Feroli in data 26 giugno 1971, rep. n. 5428, reg. soc. n. 5354;

12) società cooperativa edilizia L'Economica a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 16 dicembre 1963, rep. n. 189386, reg. soc. n. 1449;

13) società cooperativa edilizia Casa Ardara a r.l., in Ardara (Sassari), costituita per rogito Scanu in data 10 settembre 1975, rep. n. 12965, reg. soc. n. 2550;

14) società cooperativa di produzione e lavoro Pasticceria sociale artigiana San Giorgio a r.l., in Pozzomaggiore (Sassari), costituita per rogito De Martini in data 24 aprile 1973, rep. n. 144224, reg. soc. n. 2224;

15) società cooperativa di produzione e lavoro Nostra Signora di Tergu a r.l., in Tergu, frazione Castelsardo (Sassari) costituita per rogito Demartini in data 13 ottobre 1972, rep. numero 135773, reg. soc. n. 2170;

16) società cooperativa di consumo «Consumo di Mezzana Bigli a r.l.», in Mezzana Bigli (Pavia), costituita per rogito Clerici in data 3 febbraio 1946, rep. n. 2946, reg. soc. n. 463/984;

17) società cooperativa edilizia Telmada a r.l., in Vailate (Cremona), costituita per rogito Livreri in data 26 febbraio 1974, rep. n. 269449/19958, reg. soc. n. 1090/80;

18) società cooperativa di consumo Circolo Ricreativo Paesello a r.l., in Torre Boldone (Bergamo), costituita per rogito Colombo in data 11 settembre 1960, rep. n. 9510, reg. soc. n. 4434;

19) società cooperativa agricola Aristoc-Agricoltori riuniti di Isola, San Tomio e Castelnovo a r.l., in Isola Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Novello in data 14 giugno 1972, rep. n. 50772, reg. soc. n. 5793;

20) società cooperativa agricola S. Antonio di Thiene a r.l., in Thiene (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 10 marzo 1973, rep. n. 35193, reg. soc. 6167;

21) società cooperativa edilizia Monte Dolada a r.l., in Ponte nelle Alpi (Belluno), costituita per rogito Soccal in data 8 aprile 1958, rep. n. 9251, reg. soc. n. 1310;

22) società cooperativa edilizia Santa Vittoria a r.l., in Parma, costituita per rogito Micheli in data 16 febbraio 1957, rep. n. 7426, reg. soc. n. 3741;

23) società cooperativa di produzione e lavoro L'Alleanza a r.l., in Parma, costituita per rogito Demalde in data 17 gennaio 1952, rep. n. 1789, reg. soc. n. 3158;

24) società cooperativa Mista Club dei Tranquilli per il Turismo sociale a r.l., in Parma, costituita per rogito Borri in data 17 marzo 1975, rep. n. 57112, reg. soc. n. 7673;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Val Taro e Val Ceno a r.l., in Bedonia (Parma), costituita per rogito Lavagetto in data 1° febbraio 1969, rep. n. 1926, reg. soc. n. 5935;

26) società cooperativa edilizia Fidenza Casa a r.l., in Fidenza (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 4 marzo 1964, rep. n. 20839, reg. soc. n. 5012;

27) società cooperativa di consumo Concordia a r.l., in Tizzano V. P. (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 15 ottobre 1945, rep. n. 4061, reg. soc. n. 2305;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Monte Penna a r.l., in Tornolo (Parma), costituita per rogito Lavagetto in data 11 maggio 1968, rep. n. 1470, reg. soc. n. 5776;

29) società cooperativa edilizia Andromeda a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Micciulli in data 17 febbraio 1976, rep. n. 597, reg. soc. n. 2360;

30) società cooperativa edilizia Shalom a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 13 novembre 1972, rep. n. 62082, reg. soc. n. 1923;

31) società cooperativa edilizia La 2000 a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Luigi Goffredo in data 26 giugno 1973, reg. soc. n. 2019;

32) società cooperativa edilizia Saint Daniel a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 25 giugno 1973, rep. n. 103737, reg. soc. n. 2024;

33) società cooperativa edilizia Pietro Negroni a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 31 marzo 1972, rep. n. 297493, reg. soc. n. 1863;

34) società cooperativa edilizia Notre Maison a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 26 settembre 1972, rep. n. 126421, reg. soc. n. 1944;

35) società cooperativa edilizia La Ginestra 2ª a r.l., in Rende (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 18 dicembre 1975, rep. n. 122383, reg. soc. n. 2344;

(3579)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 480 mod. 241 D.P. — Data: 11 settembre 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Borghese Assunta ved. Iacono, nata a Napoli il 28 febbraio 1911. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 40.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4047)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 1° luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1198,55	1198,55	1198,60	1198,55	1198,50	1200 —	1198,45	1198,55	1198,55	1198,55
Dollaro canadese	996,90	996,90	998 —	996,90	997,25	995,10	996,95	996,90	996,90	996,80
Marco germanico	497,65	497,65	497,65	497,65	497,60	498,70	497,80	497,65	497,65	497,65
Fiorino olandese	447,82	447,82	448,15	447,82	447,85	448,86	447,74	447,82	447,82	447,80
Franco belga	30,361	30,361	30,40	30,361	30,35	30,39	30,345	30,361	30,361	30,37
Franco francese	208,75	208,75	208,50	208,75	208,50	208,32	208,70	208,75	208,75	208,75
Lira sterlina	2288,20	2288,20	2294 —	2288,20	2288,95	2316,50	2288 —	2288,20	2288,20	2288,20
Lira irlandese	1814,50	1814,50	1818 —	1814,50	1813,35	—	1810 —	1814,50	1814,50	—
Corona danese	158,53	158,53	158,80	158,53	158,40	158,77	158,58	158,53	158,53	158,30
Corona norvegese	197,95	197,95	198,05	197,95	198 —	198,70	197,95	197,95	197,95	197,95
Corona svedese	234,72	234,72	234,75	234,72	234,60	234,99	234,70	234,72	234,72	234,70
Franco svizzero	581,30	581,30	581,75	581,30	580,95	585,50	581,04	581,30	581,30	581,30
Scellino austriaco	70,681	70,681	70,68	70,681	70,65	70,57	70,61	70,681	70,681	70,68
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,70	18,80	18,75	18,80	18,75	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	12,48	12,48	12,26	12,48	12,45	12,49	12,445	12,48	12,48	12,48
Yen giapponese	5,261	5,261	5,26	5,261	5,26	5,30	5,258	5,261	5,261	5,26

Media dei titoli del 1° luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	48,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,225
» 5,50 % » » 1968-83	86,450
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	78,950
» 6 % » » 1971-86	73,375
» 6 % » » 1972-87	73,450
» 9 % » » 1975-90	73,725
» 9 % » » 1976-91	75,950
» 10 % » » 1977-92	80,625
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	66,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	99,175
» » » » 1-12-1979/81	99,250
» » » » 1- 5-1979/82	97,825
» » » » 1- 7-1979/82	98,275
» » » » 1-10-1979/82	96,725
» » » » 1- 1-1980/82	99,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1980/82	98,025
» » » » 1- 5-1980/82	97,350
» » » » 1- 6-1980/82	97,850
» » » » 1- 7-1980/82	98,800
» » » » 1- 8-1980/82	96,700
» » » » 1-10-1980/82	97,675
» » » » 1- 1-1980/83	97,100
» » » » 1-10-1980/83	98,750
» » » » 1-12-1980/82	97,125
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,500
» » » 12 % 1- 4-1982	94,200
» » » 15 % 1- 1-1983	93,500
» » » 12 % 1-10-1983	86,200
» » » 12 % 1- 1-1984	85,500
» » » 12 % 1- 4-1984	84,675
» » » 12 % 1-10-1984	83,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	83,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1198,50
Dollaro canadese	996,925
Marco germanico	497,725
Fiorino olandese	447,78
Franco belga	30,353
Franco francese	208,725
Lira sterlina	2288,10
Lira irlandese	1812,25
Corona danese	158,555
Corona norvegese	197,95
Corona svedese	234,71
Franco svizzero	581,17
Scellino austriaco	70,645
Escudo portoghese	18,775
Peseta spagnola	12,462
Yen giapponese	5,259

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 2 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1201,95	1201,95	1202 —	1201,95	1202 —	—	1202,05	1201,95	1201,95	1201,95
Dollaro canadese	998,90	998,90	999 —	998,90	998,90	—	998,65	998,90	998,90	998,90
Marco germanico	498,33	498,33	497,50	498,33	498,40	—	498,65	498,33	498,33	498,35
Fiorino olandese	448,05	448,05	447,75	448,05	448 —	—	448,14	448,05	448,05	448 —
Franco belga	30,409	30,409	30,37	30,409	30,40	—	30,42	30,409	30,409	30,40
Franco francese	209,72	209,72	209,60	209,72	209,50	—	209,79	209,72	209,72	209,75
Lira sterlina	2259,30	2259,30	2263 —	2259,30	2258,50	—	2259,50	2259,30	2259,30	2259,30
Lira irlandese	1808,75	1808,75	1818 —	1808,70	1817,40	—	1819 —	1808,75	1808,75	—
Corona danese	158,81	158,81	158,40	158,81	158,65	—	158,80	158,81	158,81	158,80
Corona norvegese	198 —	198 —	197,45	198 —	197,90	—	198,10	198 —	198 —	198 —
Corona svedese	234,72	234,72	234,25	234,72	234,10	—	234 —	234,72	234,72	234,70
Franco svizzero	580 —	580 —	579 —	580 —	579,70	—	580,50	580 —	580 —	580 —
Scellino austriaco	70,785	70,785	70,65	70,785	70,70	—	70,82	70,785	70,785	70,78
Escudo portoghese	18,90	18,90	18,80	18,90	18,80	—	18,75	18,90	18,90	18,90
Peseta spagnola	12,40	12,40	12,47	12,40	12,45	—	12,47	12,40	12,40	12,50
Yen giapponese	5,295	5,295	5,31	5,295	5,28	—	5,2980	5,295	5,295	5,29

Media dei titoli del 2 luglio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	47,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,725
» 5,50 % » » 1968-83	86,025
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	78,950
» 6 % » » 1971-86	72,450
» 6 % » » 1972-87	72,150
» 9 % » » 1975-90	71,725
» 9 % » » 1976-91	74,600
» 10 % » » 1977-92	78 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	99,175
» » » » 1-12-1979/81	99,250
» » » » 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 7-1979/82	98,525
» » » » 1-10-1979/82	96,575
» » » » 1- 1-1980/82	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1980/82	98,150
» » » » 1- 5-1980/82	97,400
» » » » 1- 6-1980/82	98,050
» » » » 1- 7-1980/82	98,525
» » » » 1- 8-1980/82	98,850
» » » » 1-10-1980/82	96,575
» » » » 1-12-1980/82	97,525
» » » » 1- 1-1980/83	97,300
» » » » 1-10-1980/83	98,875
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,375
» » » 12 % 1- 4-1982	94,425
» » » 15 % 1- 1-1983	93,175
» » » 12 % 1-10-1983	86,400
» » » 12 % 1- 1-1984	85 —
» » » 12 % 1- 4-1984	84,850
» » » 12 % 1-10-1984	83,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	83 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1202 —
Dollaro canadese	998,775
Marco germanico	498,49
Fiorino olandese	448,095
Franco belga	30,414
Franco francese	209,755
Lira sterlina	2259,40
Lira irlandese	1813,875
Corona danese	158,805
Corona norvegese	198,05
Corona svedese	234,36
Franco svizzero	580,25
Scellino austriaco	70,802
Escudo portoghese	18,825
Peseta spagnola	12,48
Yen giapponese	5,296

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1981

Il Conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1981 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1980		89.924.420.386		
Gestione di bilancio	Entrate finali	33.926.374.150.840		
	Spese finali		44.838.237.707.606	— 10.911.863.556.766
	Rimborso di prestiti		3.019.603.224.025	
	Accensione di prestiti	8.818.220.520.120		
	TOTALE	42.744.594.670.960	47.857.840.931.631	— 5.113.246.260.671
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	313.301.287.136.405	300.403.386.924.321	+ 12.897.900.212.084
	Crediti di tesoreria	100.598.706.014.993	108.396.105.048.761	— 7.797.399.033.768
	TOTALE	413.899.993.151.398	408.799.491.973.082	+ 5.100.501.178.316
	TOTALE COMPLESSIVO	456.734.512.242.744	456.657.332.904.713	
Fondo di cassa al 31 maggio 1981			77.179.338.031	— 12.745.082.355
	TOTALE A PAREGGIO	456.734.512.242.744	456.734.512.242.744	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1980	Al 31 maggio 1981	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	89.924.420.386	77.179.338.031	— 12.745.082.355
Crediti di tesoreria	60.415.094.952.134	68.212.493.985.902	+ 7.797.399.033.768
TOTALE	60.505.019.372.520	68.289.673.323.933	+ 7.784.653.951.413
Debiti di tesoreria	166.642.574.599.620	179.540.474.811.704	— 12.897.900.212.084
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 106.137.555.227.100	— 111.250.801.487.771	— 5.113.246.260.671

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1981: 738.513.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro reggente: PASQUA

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATESI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1981

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	27.039.697.025.840 *				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	6.878.436.025.000 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	33.918.133.050.840 *	TITOLO I — **Spese correnti . .**	40.805.368.580.834	Risparmio pubblico	— 6.887.235.529.994
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	8.241.100.000 *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	4.032.869.126.772		
ENTRATE FINALI . . .	33.926.374.150.840	**SPESE FINALI . . .**	44.838.237.707.606	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 10.911.863.556.766
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	3.019.603.224.025		
ENTRATE FINALI . . .	33.926.374.150.840	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	47.857.840.931.631	Ricorso al mercato	— 13.931.466.780.791
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	8.818.220.520.120				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	42.744.594.670.960	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	47.857.840.931.631	Saldo di esecuzione del bilancio	— 5.113.246.260.671

(*) Dati provvisori.

(4097)

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce	c1	c2	c3	c4
ORO				
I in cassa L.			2 423 431 361 071	
II in deposito all'estero "			23 984 801 944 692	26 408 233 305 763
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				9 271 969 145 255
CASSA L.				676 494 742 620
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I risconto di portafoglio:				
- ordinario L.		145 460 265 787		
- ammassi "		1 518 429 830 149	1 663 890 095 936	
II anticipazioni:				
- in conto corrente L.		1 058 368 533 816		
- a scadenza fissa "				
- di cui al D.M. Tesoro 27.9.1974 "		587 932 578 950	1 646 301 112 766	
III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				3 310 191 208 702
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I ECU L.			10 404 670 527 835	
II altre attività:				
- biglietti e divise L.		491 927 413		
- corrispondenti in conto corrente "		244 878 861 645		
- depositi vincolati "		1 278 485 000 000		
- diverse "			1 523 855 789 058	11 928 526 316 893
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				1 110 174 379 146
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			8 906 178 431 658	
II conti speciali "			2 249 984 821 535	11 156 163 253 193
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) L.				22 650 193 996 581
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO L.				12 668 805 533
TITOLI DI PROPRIETA				
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità L.		29 155 847 757 510		
- per investimento delle riserve statutarie "		236 885 680 314		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) "		623 880 489 651	30 016 613 927 475	
II Titoli di società ed enti:				
- *per investimento delle riserve statutarie* L.		6 596 845 099		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) "		222 171 051 991	228 767 897 090	
III Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati				
a) per investimento delle riserve statutarie L.				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.(*) "	36 728 441 657	36 728 441 657		
- di società ed enti collegati				
a) per investimento delle riserve statutarie L.				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.(*) "	10 598 577 071	10 598 577 071		
- di altre società ed enti				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	26 270 518 289			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.(*) "	45 482 504 943	71 753 023 232	119 080 041 960	30 364 461 866 525
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500 000 000 000
IMMOBILI				
I ad uso degli uffici L.			1	
II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P.(*) "			28 362 666 713	28 362 666 714
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				17 900 000 000
MOBILI E IMPIANTI				
I mobili L.			19 152 280 422	
II impianti "			42 657 692 996	
III monete e collezioni "			307 195 088	62 117 168 506
PARTITE VARIE				
I biglietti banca in fabbricazione L.				
II procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati L.		15 918 238 858		
- in allestimento "		6 167 602 481	22 085 841 339	
III debitori diversi L.			15 648 651 822	
IV altre "			1 234 477 754 003	1 272 212 247 164
RATEI L.				3 502 291 763
RISCONTI L.				
SPESE DELL'ESERCIZIO L.				303 663 852 551
L.				119 076 835 246 909
CONTI D'ORDINE				
I Titoli ed altri valori:				
- a garanzia L.		4 315 055 268 418		
- altri "		133 402 397 381 512	137 717 452 649 930	
II Depositari di titoli e valori				
- interni L.				
- esteri "		602 957 897 035	602 957 897 035	
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			1 283 833 001 250	
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) "				
V Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) "			2 814 000 000 000	
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)				
- interni L.				
- esteri "		1 744 500 000 000	1 744 500 000 000	
VII Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L.			1 744 500 000 000	
VIII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali "			191 739 934 288	146 098 983 482 503
TOTALE ... L.				265 175 818 729 412

(*) T.Q.P. = trattamento quiescenza personale

(4098)

31 maggio 1981

PASSIVO

Voce				
CIRCOLAZIONE	L.			24 982 477 834 000
VAGLIA CAMBIARI	"			179 800 195 151
ALTRI DEBITI A VISTA				
I ordini di trasferimento	L.			
II altri	"		1 396 277 491	1 396 277 491
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			262 480 499 417
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	"			1 000 000 000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	"			9 943 808 937
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17.8.1974, n. 386	"			232 923 859 602
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		36 672 819 843 202	
II a garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	"		454 530 442	
III conti vincolati investimenti all'estero	"		59 976 259 616	
IV società costituende	"		74 877 566 184	
V per debordo del massimale sugli impieghi	"		1 264 531 284 545	
VI altri	"		69 200 386 488	38 141 859 870 477
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			605 809 927 791
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.			1 644 174 893 744
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I depositi in valuta estera	L.		2 427 495 634	
II conti dell'estero in lire	"		91 554 912 071	93 982 407 705
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10 382 143 524 401
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
- conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	L.			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	L.			207 479 590 915
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I *fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30.12.1976, n. 867)*	L.		31 918 756 486 950	
II fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30.12.1976, n. 867)	"		1 325 092 246 606	
III fondo svalutazione portafoglio	"		234 919 178 078	
IV fondo oscillazione cambi	"		840 000 000 000	
V fondo oscillazione titoli	"		1 133 367 421 304	
VI fondo copertura perdite eventuali	"		1 951 184 896 478	
VII fondi assicurazione danni	"		301 591 685 925	
VIII fondo ricostruzione immobili	"		47 101 130 142	
IX fondo rinnovamento impianti	"		36 250 000 000	
X fondi imposte	"		310 376 114 505	
XI accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	"		1 200 000 000 000	
XII fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	"		433 240 726	39 299 072 400 714
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.			17 111 263 784
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	L.			31 077 239 016
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	L.			3 448 240 718
PARTITE VARIE				
I creditori diversi	L.		3 610 487 708	
II altre	"		2 256 440 488 512	2 260 050 976 220
RATEI	L.			57 156 882 856
RISCONTI	L.			
CAPITALE SOCIALE	L.			300 000 000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	L.			155 458 084 559
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	L.			165 023 466 461
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	L.			
RENDITE DELL'ESERCIZIO	L.			342 664 002 950
	L.			119 076 835 246 909
CONTI D'ORDINE				
I Depositanti di titoli e altri valori	L.		137 717 452 649 930	
II Titoli e valori presso terzi	"		602 957 897 035	
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	"		1 283 833 001 250	
IV Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	"			
V Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	"		2 814 000 000 000	
VI Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	"		1 744 500 000 000	
VII Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)				
- interni	L.			
- esteri	"	1 744 500 000 000	1 744 500 000 000	
VIII Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		191 739 934 288	146 098 983 482 503
TOTALE	L.			265 175 818 729 412

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica tecnico attitudinale, per settecentosettantasette posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visti gli articoli 5 e 6 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, per la copertura di complessivi settecentosettantasette posti nella qualifica di vigile del fuoco, pari al 50% dei posti vacanti detratti quelli riservati agli idonei al concorso di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472.

Art. 2.

I posti disponibili sono messi a concorso specificatamente per singole sedi di servizio, in corrispondenza delle esigenze di organico delle stesse, accertate, con decreto ministeriale in data 4 giugno 1981, per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti, secondo il seguente organigramma:

Regione	Comandi provinciali vigili del fuoco	Posti	Distaccamenti	Posti
Piemonte	Torino	10	Aereoportuale Caselle	20
			Ivrea	4
	Novara	12	Domodossola	8
			Verbania	8
			Borgomanero	2
			Arona	2
	Vercelli	15	Biella	10
	Alessandria	6	Acquiterme	5
			Tortona	5
			Casale Monferrato	4
Valle d'Aosta	Aosta	6	Courmayeur	5
Lombardia	Milano	93	Aereoportuale Linate	42
			Seregno	35
	Varese	3	Aereoportuale Malpensa	30
			Luino	8
			Busto Arsizio	6
			Saronno	6
			Somma Lombarda	4
	Como	24	Lecco	6
	Bergamo	—	Aereoportuale Orio al Serio	53
	Sondrio	10	Tirano	4
	Pavia	9		
Liguria	Genova	20		
Veneto	Venezia	12	Mestre	8
	Verona	—	Aereoportuale Villafranca	45
	Treviso	—	Aereoportuale Treviso	35
Friuli-Venezia Giulia	Udine	7		
	Gorizia	6		
Emilia Romagna	Forlì	—	Aereoportuale Rimini	50
	Ravenna	4		
Sardegna	Cagliari	—	Aereoportuale Elmas	50
	Oristano	10	Olbia - Costa Smeralda	16
	Sassari	—		
Puglie	Brindisi	—	Aereoportuale Brindisi	50
Calabria	Catanzaro	6		
	Reggio Calabria	3		

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione:

non abbiano superato il 35° anno di età, salvo le eccezioni di legge;

siano in possesso della piena e incondizionata idoneità fisica;

siano *stati richiamati in servizio temporaneo, ai sensi dell'art.* 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per almeno quaranta giorni, alla data di pubblicazione del presente bando;

siano cittadini italiani;

abbiano il godimento dei diritti politici;

siano di condotta morale e civile regolare;

siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 4.

I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

Analogamente gli idonei dichiarati vincitori ai sensi del successivo art. 10; avranno l'obbligo di risiedere nella sede assegnata dall'amministrazione e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, come da schema allegato, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, dovranno essere presentate o fatte pervenire ai comandi provinciali dei vigili del fuoco entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande deve risultare dal bollo a data appostovi dal comando. Per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati, a pena esclusione dal concorso, dovranno presentare una sola domanda per una delle sedi indicate all'art. 2 del presente bando, specificando il comando o il distaccamento per il quale intendono concorrere.

Qualora nella domanda risultino indicate più sedi, la domanda si intenderà presentata per la prima delle sedi prescelte.

Nel caso che venga indicata una sede non prevista nel precedente art. 2, la domanda sarà ritenuta nulla.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i titoli e i documenti in loro possesso alla data di pubblicazione del presente bando, rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che ritengono utili ai fini del concorso.

Art. 6.

Il possesso della piena ed incondizionata idoneità psicofisica è demandato al giudizio della commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 7.

Una commissione, nominata con decreto del Ministro per l'Interno, e composta in conformità del quinto comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli nonché le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Per l'espletamento del concorso, apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna regione, procederanno — sulla base dei criteri di valutazione dei titoli e della modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, coma sopra stabiliti — all'esame delle domande presentate per i posti messi a concorso nell'ambito della regione e, conseguentemente, alla valutazione dei titoli ed allo svolgimento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Ai sensi degli articoli 50 e seguenti della legge 6 maggio 1978, n. 196, recante « *Norme di attuazione dello statuto speciale della* Valle d'Aosta », per i candidati ai posti messi a concorso nelle sedi della regione Valle d'Aosta dovrà essere accertata, nel corso del colloquio, la conoscenza della lingua francese.

Art. 8.

Saranno ritenuti utili, ai fini del concorso, i titoli compresi nelle categorie seguenti:

a) servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo *all'attitudine dimostrata ed alla* condotta;

b) benemerenze di servizio;

c) titoli di studio (superiori alla licenza elementare), corsi professionali, servizi precedentemente prestati nello Stato od enti pubblici;

d) altri titoli (patenti di guida, idoneità in precedenti concorsi per impieghi presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici, attività sportiva svolta nell'ambito di enti pubblici, ecc.).

Le commissioni di cui al precedente art. 7 disporranno per la valutazione dei titoli, del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale di un punteggio massimo complessivo di punti 100/100 (cento centesimi).

Il punteggio attribuibile ai concorrenti per il possesso di titoli non potrà superare, nel massimo, i 50/100 (cinquanta centesimi).

Non potranno essere ammessi al colloquio i concorrenti ai quali nella valutazione dei titoli sia stato attribuito un punteggio inferiore a 20/100 (venti centesimi).

Il punteggio attribuibile per il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale non potrà superare, nel massimo, i 25/100 (venticinque centesimi) per ciascuna prova.

I candidati che conseguiranno al colloquio un punteggio inferiore ai 12,50/100 (dodici e cinquanta centesimi) non saranno ammessi alla prova pratica tecnico-attitudinale.

In ogni caso non saranno ritenuti idonei i candidati che non abbiano riportato almeno il punteggio di 12,50/100 (dodici e cinquanta centesimi) in ciascuna prova.

Art. 9.

I titoli valevoli ad attestare le preferenze a parità di punteggio sono quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che avranno superato il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, documenti attestanti il possesso dei predetti titoli entro venti giorni dalla data in cui avranno superato il colloquio e la prova pratica.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Con decreto ministeriale si procederà — sulla base delle operazioni espletate dalle apposite commissioni regionali di cui al precedente art. 7, secondo comma — all'approvazione di singole graduatorie dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle sedi di servizio messe a concorso.

La commissione prevista dall'art. 7, primo comma, formulerà separate graduatorie uniche nazionali dei candidati risultati vincitori e idonei alle varie sedi di servizio messe a concorso.

Sulla base di dette graduatorie uniche nazionali, si provvederà alla nomina dei vincitori ed alla iscrizione in ruolo.

Qualora in una o più sedi di servizio indicate dall'art. 2 del presente bando il numero dei candidati vincitori sia inferiore ai posti messi a concorso, si procederà alla copertura dei posti disponibili attribuendoli ai candidati risultati idonei non vincitori nelle altre sedi messe a concorso secondo l'ordine della graduatoria unica nazionale. Anche in tal caso permane l'obbligo di cui al precedente art. 4.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti collocati nelle graduatorie faranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, non abbia superato il 35° anno di età. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, purché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dal presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti stessi, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza;

2) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) titolo di studio originale o copia autenticata su carta da bollo;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Detti documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo;

7) copia dello stato di servizio civile rilasciato in bollo autenticato dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o salariati in servizio presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 5) e 7).

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti la distruzione degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purché dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

L'amministrazione si riserva di stabilire, con successivo provvedimento, i giorni e le sedi in cui si svolgeranno le prove.

I concorrenti riceveranno apposito avviso di convocazione.

Per sostenere le prove di esame e la visita medica i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 14.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 15.

Oltre i documenti previsti dall'art. 8 sono ammessi i seguenti altri:

a) per il candidato orfano di vigile del fuoco proveniente dall'Istituto nazionale orfani dei vigili del fuoco: attestazione rilasciata dall'istituto comprovante tale qualifica;

b) per i coniugi o vedovi con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o regolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dal beneficio.

Art. 16.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore della divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1981

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 150

Schema della domanda
(da inviare su carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - ROMA

tramite il comando provinciale dei vigili del fuoco di . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Il sottoscritto chiede di partecipare al concorso per il comando provinciale dei vigili del fuoco (oppure per il distaccamento) di . . . .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .;

e) di avere prestato servizio di leva, come vigile volontario ausiliario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal . . . . al . . . . . .;

f) di essere stato richiamato in servizio temporaneo presso il Comando provinciale di . . . . . dal . . . . al . . . . . per i seguenti motivi . . . . (1);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3.

Allega i titoli ed i documenti rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che ritiene utili ai fini del concorso:

a) . . . .;

b) . . . .;

c) . . . .

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato domanda di partecipazione al presente concorso per altre sedi e comunque di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 5 del bando, la presentazione di altra domanda comporta l'esclusione dal concorso.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere pienamente consapevole che non potrà essere trasferito dalla sede prescelta prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni e — qualora risultasse idoneo non vincitore del concorso — di essere disposto a raggiungere la sede eventualmente assegnatagli dall'amministrazione sulla base della graduatoria unica nazionale, sede dalla quale parimenti non potrà essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:

Sig. . . . . via o piazza . . . . . città . . . . . (c.a.p. . .) (prov. di . . . . .)

Firma . . . . (2)

---

(1) Qualora l'interessato sia stato richiamato per più periodi o presso diversi comandi provinciali indicare specificamente sede, periodo e motivi del richiamo.

(2) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali: visto del capo dell'ufficio; per i militari alle armi: visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

N.B. - L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

(4034)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionale e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Fracchia Lorenzo, nato a Vercelli il 24 febbraio 1949	punti 95 su 100
Delfino Mario, nato a Napoli il 17 dicembre 1948	» 90 »
Lepri Bruno, nato a Perugia il 18 gennaio 1946	» 90 »
Fenizi Gianfranco, nato a Foggia il 28 agosto 1949	» 86 »
Patrizio Salvatore, nato a S. Giovanni Rotondo il 17 luglio 1929	» 85 »
Pierucci Giorgio, nato a Terni il 2 aprile 1947	» 85 »
Fanti Alessandro, nato a Merano il 21 settembre 1946	» 80 »
Webb Franco, nato a Roma il 22 maggio 1948	» 80 »
Mosca Pietro, nato a Sulmona il 27 aprile 1949	» 78 »
Bellandini Romualdo, nato a Foglizzo il 10 aprile 1948	» 75 »
Colombo Enrico, nato a Novara il 19 maggio 1946	» 75 »
Giomi Andrea, nato a Firenze il 17 agosto 1947	» 75 »
Paloni Giovanni Battista, nato a Orvieto il 15 aprile 1947	» 75 »
Poli Massimo, nato a Prato il 7 maggio 1946	» 75 »
Bartolucci Mara, nata a Saltara il 15 giugno 1945	» 70 »
Bellinello Francesco, nato a Rovigo il 12 marzo 1946	» 70 »
Jucci Aura, nata ad Alessandria il 16 dicembre 1944	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3684)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico a venticinque posti di coadiutore nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Marche, Toscana e Umbria.

Nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 24-31 maggio 1979, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1978, registro n. 131, foglio n. 388, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie, Marche, Toscana e Umbria, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1975, registro n. 102, foglio n. 266.

(3867)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di medico e ostetrica condotti vacanti nella provincia di Milano

Si informa che con provvedimento n. 58/SAN/MI/81 del 14 aprile 1981, sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Milano.

Per eventuali notizie gli interessati potranno rivolgersi all'assessorato regionale alla Sanità servizio medico provinciale di Milano.

(3936)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1981, n. **14.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 1981 (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'*8 maggio 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Determinazione spese carattere pluriennale

Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l'anno 1981, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1981 sono confermate — salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge — nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

Art. 2.

Disciplina fondo riserva spese impreviste

In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, fino al 31 dicembre 1981, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste può disporsi per provvedere alle eventuali deficienze di tutte le assegnazioni di bilancio cui non possa farsi fronte nei modi previsti relativamente al bilancio di previsione dello Stato, dagli articoli 7, 8 e 12 della legge medesima, purchè si tratti, in ogni caso di spese che non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Art. 3.

Redazione bilancio di cassa per il 1981

Nelle more dell'approvazione della legge concernente la disciplina del bilancio e della contabilità della Regione, ai fini della gestione in forma sperimentale del bilancio in termini di cassa per l'anno 1981, la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 37, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, trasmette al Consiglio il bilancio suddetto con una relazione illustrativa entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Disciplina ripartizione in articoli

Alla ripartizione in articoli degli stanziamenti iscritti ai singoli capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1981, si provvede fino all'entrata in vigore della legge regionale sul bilancio e la contabilità della Regione, in deroga a quanto disposto dall'art. 6, sesto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nei modi stabiliti dalla legge di approvazione del bilancio.

Art. 5.

Procedure ordinazione delle spese

I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono emessi dalla Ragioneria generale della Regione a firma del direttore della stessa o, in caso di sua assenza o impedimento, di funzionari designati con decreto del presidente della giunta regionale; solo nell'ipotesi di spese non determinate con formali atti già emanati, i mandati diretti sono firmati anche dai competenti componenti della Giunta o dai loro rispettivi delegati.

Art. 6.

Deficienze di cassa degli enti amministrativi della Regione

Nell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 38, sono inseriti, dopo il secondo comma, i seguenti commi:

« Al fine di evitare, in pendenza dei formali procedimenti di trasferimento dei relativi contributi ordinari iscritti in bilancio, il verificarsi di deficienze di cassa nei conti correnti intestati, presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria regionale, agli enti amministrativi della Regione, l'amministrazione regionale può, altresì, disporre il trasferimento ai conti correnti ad essa intestati presso gli stessi istituti.

I trasferimenti di cui al comma precedente:

a) sono disposti, a domanda degli enti interessati, con deliberazioni della giunta, che ne determina la misura tenendo conto delle occorrenze di cassa dell'amministrazione regionale e dell'ente richiedente, su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sentiti l'assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, gli altri assessori eventualmente competenti in ordine ai singoli conti correnti interessati al trasferimento e l'assessore competente nella materia in cui opera l'ente richiedente;

b) sono limitati nel massimo, quanto all'ammontare, ad importi corrispondenti a quelli iscritti in bilancio ed ancora da erogare e, quanto al tempo, ad un periodo non superiore a quello intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge di bilancio — o di quella di successiva iscrizione dello stanziamento — e la data di pagamento del contributo ordinario corrispondente;

c) nel caso in cui il loro termine finale sia stabilito nella data di pagamento del corrispondente contributo ordinario, devono essere compensati, mediante la retrocessione ai conti di provenienza delle somme trasferite, a cura della Ragioneria generale della Regione, che vi provvede contemporaneamente alla spedizione del titolo di spesa relativo al contributo ordinario medesimo;

d) non possono comunque essere disposti oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio o di successiva iscrizione dello stanziamento, e sono, in ogni caso, compensati d'ufficio, a cura della tesoreria regionale, il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati disposti ».

Art. 7.

Disciplina titoli spesa collettivi

Salvi gli effetti della prescrizione, della perenzione di cui all'art. 36 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del divieto di pagamento di cui all'art. 446 del relativo regolamento, i titoli di spesa collettivi rimasti parziamente insoluti alla data del 31 dicembre 1981 sono trasportati per il loro integrale importo al conto dei residui dell'esercizio successivo.

Art. 8.

Disciplina ordinativi di pagamento insoluti

Gli ordinativi di pagamento su ordini di accreditamento, emessi dai funzionari delegati nel corso dell'anno finanziario 1981, o a questo trasportati, in conto di capitoli di spese correnti, rimasti insoluti alla data del 31 dicembre 1981 sono annullati, salvi gli effetti della prescrizione e della perenzione di cui all'art. 36 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; a fronte delle spese cui attenevano gli ordinativi annullati sono dai funzionari delegati emessi nuovi ordinativi imputati agli ordini di accreditamento emessi in conto residui nell'anno finanziario 1982 o a questo trasportati.

Art. 9.

Deroga limite ordini accreditamento

Nell'emissione degli ordini di accreditamento relativi alle spese di esercizio dei vivai forestali, alle spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale, nonché a quelle conseguenti la concessione delle indennità di abbattimento di animali infetti, si può prescindere, a partire dall'anno finanziario 1981, dal limite di importo previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 10.
Disciplina funzionamento comitati e commissioni

Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, trovano applicazione anche nei riguardi dei consessi previsti da norme statali vigenti nella Regione.

Art. 11.
Fondi « globali »

Nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1981.

I rispettivi importi di detti fondi restano determinati in lire 30.480.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in L. 23.539.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 12.
Differimento quota secondo programma capo I legge regionale n. 45 del 1976

La terza quota destinata all'attuazione del secondo programma triennale di opere pubbliche (1979-81), di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015), resta determinata in L. 28.144.300.000; la sua iscrizione nel bilancio regionale è differita all'anno 1982.

Art. 13.
Finanziamento terzo programma legge regionale n. 45 del 1976

Per l'attuazione del terzo programma (1982-84) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015) è autorizzata la spesa complessiva di L. 180.000.000.000 così ripartita:

anno finanziario 1982: L. 35.000.000.000;

anno finanziario 1983: L. 60.000.000.000;

anno finanziario 1984: L. 85.000.000.000.

All'approvazione dei programmi di intervento per detto triennio i competenti consigli comunali e provinciali provvederanno entro il 31 dicembre 1981.

Gli stanziamenti annuali per l'attuazione dei capi III (cap. 08017) e IV (cap. 08030) della stessa legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono rispettivamente fissati, per il 1981, in lire 2.500.000.000 e L. 1.000.000.000, ed in rispettive L. 10.000.000.000 e L. 1.500.000.000 per i successivi esercizi.

Art. 14.
Modifiche parametri legge regionale n. 45 del 1976

Il massimale di finanziamento ammissibile per gli interventi straordinari di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è elevato da trenta a cinquanta milioni di lire.

A decorrere dall'esercizio 1982, la misura annuale dei finanziamenti stabiliti in favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è raddoppiata.

Art. 15.
Modifica utilizzazione interessi conti legge regionale n. 45 del 1976

In deroga a quanto disposto dall'art. 28 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, concernente programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico, gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1980 sui conti correnti bancari accesi, ai sensi dell'art. 26 della stessa legge sono versati, in conto entrate del bilancio della Regione per l'anno 1981.

Art. 16.
Modifica utilizzazione interessi conti legge regionale n. 39 del 1976

In deroga al penultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 21 luglio 176, n. 39, gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1980 sulle giacenze dei conti correnti bancari istituti in applicazione dello stesso articolo 18, sono versati in conto entrate del bilancio della Regione per l'anno 1981.

Art. 17.
Agevolazioni mutui investimenti enti locali

Lo stanziamento da iscrivere in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 20 giugno 1979, n. 48, è ridotto per l'anno 1981, da L. 3.000.000.000 a L. 500.000.000.

Dal conto dei residui del capitolo 08056 è eliminata la somma di L. 3.000.000.000.

Al fine di assicurare un limite d'impegno complessivo di L. 3.000.000.000 per l'intera durata ventennale dei mutui da agevolare sono determinate in L. 2.500.000.000 le quote da iscrivere negli anni 1999, 2000 e 2001.

Sono ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1979, n. 48, i mutui contratti dagli enti locali con istituti di credito abilitati al finanziamento delle opere pubbliche diversi dalla cassa depositi e prestiti.

Art. 18.
Porti, infrastrutture industriali, opere turistiche

Per l'esecuzione di programmi di opere portuali, infrastrutture industriali nonchè opere atte a valorizzare località di particolare interesse turistico sono autorizzate le seguenti spese:

opere portuali (cap. 08182): L. 2.700.000.000 nel 1981 e lire 8.000.000.000 nel 1982;

infrastrutture industriali (cap. 08205): L. 1.500.000.000 nel 1981 e L. 2.000.000.000 nel 1982;

opere turistiche (cap. 08215): L. 1.100.000.000 nel 1981 e lire 2.000.000.000 nel 1982.

Ai sopraindicati stanziamenti autorizzati a carico del bilancio della Regione per l'anno 1982, si applica il terzo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 19.
Fondi revisione prezzi e perizie suppletive opere pubbliche

Lo stanziamento iscritto al capitolo 03013 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio regionale per l'anno 1981 è destinato alle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali per l'esecuzione di opere immobiliari finanziate a carico diretto della Regione, comprese quelle finanziate a valere sui programmi esecutivi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, ed al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, nonchè per quelle finanziate a parziale carico della Regione ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1950, n. 15, 18 maggio 1951, n. 8, e dell'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

I trasferimenti delle somme di volta in volta occorrenti dal fondo da ripartire di cui al citato capitolo 03013 ai vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 10, dei singoli stati di previsione ed ai capitoli 08048 dello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici, 12172 e 12176 dello stato di previsione dell'assessorato all'igiene e sanità sono disposti dall'assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con gli assessori competenti, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti.

Le somme trasferite ai capitoli 06260 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferiti alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.

Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1° gennaio 1981 sugli stessi capitoli 06260 e 08026.

Le somme trasferite alla citata contabilità speciale dal capitolo 06260 possono essere impiegate anche per il finanziamento di perizie suppletive strettamente indispensabili ai fini dell'ultimazione dei lavori ivi comprese le spese per la corresponsione delle indennità per espropriazioni.

Lo stanziamento iscritto al cap. 03015 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio regionale per l'anno 1981 è destinato oltre che al finanziamento delle spese conseguenti alla revisione prezzi contrattuali per l'esecuzione di opere di competenza dell'assessorato dei lavori pubblici, anche al finanziamento di lavori inclusi in perizie suppletive strettamente indispensabili ai fini dell'esecuzione delle opere inserite nel

programmi di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588 (cap. 08026), al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9 (cap. 08048) ed al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08016) ivi compreso il programma straordinario di cui all'art. 33 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38.

I trasferimenti di volta in volta occorrenti sono disposti con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.

Art. 20.

Utilizzazione fondi legge regionale n. 55 del 1978

Per i rientri di fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 55, non utilizzabili per le finalità precedentemente programmate in applicazione del capo secondo della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e della legge regionale 4 luglio 1973, n. 15, è disposta, in luogo, dell'iscrizione nell'apposito capitolo di spesa previsto dal secondo comma dell'art. 3 della summenzionata legge regionale 31 agosto 1978, n. 55, l'iscrizione a favore dei capitoli del bilancio regionale 1981 e dei bilanci successivi corrispondenti alle stesse categorie di opere pubbliche cui i fondi medesimi erano originariamente riferiti, con facoltà di utilizzazione anche per opere diverse da quelle programmate od in comuni differenti dai precedenti beneficiari, sempre con le procedure previste dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e per gli interventi consentiti dalla legge regionale 13 giugno 1958, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla predetta iscrizione si provvede a termini dell'art. 34 della legge di approvazione di bilancio per l'anno finanziario 1981 e di quelli corrispondenti delle leggi di bilancio degli anni successivi.

Art. 21.

Somme assegnate ai comuni per l'esecuzione di opere pubbliche

Le disponibilità di cui al capitolo 08055-01 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981 sono ripartite, con decreto dell'assessore competente su conforme deliberazione della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella proporzione seguente:

per il 70 per cento in quote uguali fra i comuni con popolazione residente inferiore ai tremila abitanti secondo i dati I.S.T.A.T. al 31 dicembre 1979;

per il 30 per cento in quote uguali fra i comuni con popolazione tra i tremila e i cinquemila abitanti, secondo i dati I.S.T.A.T., al 31 dicembre 1979.

Le somme sono direttamente erogate ai comuni che devono utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione di opere pubbliche di loro interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 22.

Approvazione programma quadriennale e progetti biennali

Il programma quadriennale ed i progetti biennali di edilizia residenziale da predisporsi in applicazione dell'art. 4 lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'impiego delle quote assegnate alla Regione sulle disponibilità imputabili ai bienni 1980-81 e 1982-83 sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

Sulla base del decreto di approvazione del programma e dei progetti biennali, l'assessore dei lavori pubblici autorizza l'impegno della spesa ed i conseguenti pagamenti in favore degli enti attuatori, per le somme a ciascuno di essi assegnate nei progetti medesimi.

Art. 23.

Accreditamento fondi edilizia sovvenzionata

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata riguardanti le nuove costruzioni ed il recupero del patrimonio edilizio ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'assessore dei lavori pubblici autorizza con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità di bilancio relative all'applicazione di detta legge, l'impegno e l'accredito ai competenti enti attuatori delle somme relative ai maggiori oneri derivanti dall'affidamento dei lavori in aumento ovvero dell'aggiornamento del prezzo d'appalto, nonchè, in corso d'opera da perizie suppletive o da revisione dei prezzi contrattuali sulla base del «quadro economico» aggiornato, approvato dal competente organo dei medesimi enti attuatori.

Per tutti gli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati a far data dal 1° gennaio 1979, in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, è disposta per ciascun ente attuatore, la apertura di un unico conto corrente bancario intestato alla regione autonoma della Sardegna, sul quale sono accreditate, in una o più soluzioni, le somme globalmente assegnate per l'esecuzione dei programmi di intervento affidati a ciascun ente medesimo.

L'ammontare dei pagamenti ordinabili dai legali rappresentanti degli enti attuatori per ciascun distinto intervento mediante assegni esclusivamente intestati ai creditori, non potrà superare il limite di spesa indicato per lo stesso intervento nel provvedimento di impegno di cui al secondo comma del precedente art. 22, ovvero per quanto attiene agli interventi del biennio 1978-79, all'ultimo comma dell'art. 24 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38.

Art. 24.

Procedure e formazione e approvazione graduatorie

Fermo restando quant'altro previsto dall'art. 25 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, è delegata ai comuni interessati, ove previsto dai programmi e progetti regionali di localizzazione e con l'osservanza dei criteri, dei termini e delle indicazioni procedurali in essi contenuti, la formazione e l'approvazione delle graduatorie degli aspiranti alla concessione di concorsi o contributi regionali per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale agevolata.

Per la formazione di dette graduatorie, i comuni potranno avvalersi di apposite commissioni sulla base delle indicazioni contenute negli atti regionali di programma. In caso di inadempienza comunale trovano applicazione anche attraverso eventuale delega alle comunità montane competenti per territorio, le procedure sostitutive di cui al V e VI comma dell'articolo 25 della sopracitata legge regionale 10 maggio 1979, n. 38.

Gli atti deliberativi comunali e delle comunità montane concernenti l'attività delegata di cui trattasi, possono essere rispettivamente delegati alle giunte od agli organismi esecutivi degli enti medesimi.

Tali deliberazioni potranno essere dichiarate immediatamente esecutive nei casi e nei modi previsti dall'articolo 28 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Contro l'atto di approvazione della graduatoria l'interessato può proporre ricorso all'assessorato regionale dei lavori pubblici, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione dell'atto medesimo.

Qualora la decisione non venga pronunciata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, il ricorso stesso si intende accolto.

Art. 25.

Completamento programma case per lavoratori

Per l'attuazione, in applicazione dell'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e della deliberazione del CIPE in data 8 agosto 1980, del programma regionale di completamento degli interventi di costruzione delle case per lavoratori già affidati alla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 163 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed il cui importo globale risulta determinato per la regione Sarda in complessive L. 17.328.000.000, l'amministrazione regionale ha facoltà di assumere impegni fino alla concorrenza di detto stanziamento globale, fermo restando che a norma dell'art. 20, settimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, i relativi pagamenti non potranno superare gli stanziamenti di L. 1.155.200.000, L. 4.620.800.000, L. 5.776.000.000 e lire 5.776.000.000 rispettivamente assegnati alla stessa Regione con carico ai bilanci dello Stato per gli esercizi 1981, 1982, 1983 e 1984.

Per le finalità del precedente comma nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'anno 1981 è istituito il cap. 08104, con lo stanziamento di L. 1.155.200.000 e la denominazione «Interventi per la realizzazione di case per lavoratori (art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e art. 173 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218)».

Nei corrispondenti capitoli dei bilanci 1982, 1983, 1984 saranno iscritti rispettivamente gli stanziamenti di L. 4.620.800.000, 5.776.000.000 e 5.776.000.000.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 26.

Destinazione quote legge n. 984 del 1977

A valere sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzate le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell'art. 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06249); L. 18.000.000.000 per l'anno finanziario 1981 e L. 18.000.000.000 per l'anno finanziario 1982;

b) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell'art. 17, commi primo e secondo del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (cap. 06245); L. 1.233.000.000 per l'anno finanziario 1981 e L. 1.233.000.000 per l'anno finanziario 1982;

c) incremento del fondo per il piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, per le attività previste dal titolo di spesa P-1.01 (cap. 06285); L. 6.500.000.000 per l'anno finanziario 1981 e L. 6.500.000.000 per l'anno finanziario 1982;

d) costruzione di acquedotti rurali, in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06086); L. 675.000.000 per l'anno finanziario 1981 e L. 675.000.000 per l'anno finanziario 1982;

e) opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06087); L. 1.700.000.000 per l'anno finanziario 1981 e L. 1.700.000.000 per l'anno finanziario 1982;

f) costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06088); L. 4.500.000.000 per l'anno finanziario 1981 e L. 4.500.000.000 per l'anno finanziario 1982;

g) impianto di peschi, albicocchi, susini e peri a varietà precoce, per la trasformazione industriale in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06052); L. 300.000.000 per l'anno finanziario 1981;

h) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, ammodernamento e ristrutturazione di serre, con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l'energia solare ed eolica, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06053); L. 1.200.000.000 per l'anno finanziario 1981;

i) impianto di mandorli, noccioli e noci, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06055); L. 440.000.000 per l'anno finanziario 1981;

l) concessione, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 (cap. 06222); lire 1.489.000.000 per l'anno finanziario 1981;

m) esecuzione di progetti di servizi socialmente utili al fine dell'occupazione giovanile e destinati alla sperimentazione o alla coltivazione di piante officinali (cap. 06331); L. 70.000.000 per l'anno finanziario 1981;

n) concessione di contributi per la coltivazione di piante officinali, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 (cap. 06054); L. 230.000.000 per l'anno finanziario 1981;

o) finanziamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura in applicazione della legge regionale 15 marzo 1976, n. 14 (cap. 06011); L. 4.700.000.000 per l'anno finanziario 1981;

p) concessione di contributi per l'acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risarcimento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163); L. 2.990.000.000 per l'anno finanziario 1981;

q) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1977, n. 984 (cap. 06167); L. 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1981.

Ai sopraindicati stanziamenti, relativi a spese in conto capitale ed autorizzati a carico del bilancio della Regione per l'anno 1982 si applica il terzo comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 27.

Destinazione quote legge n. 984-1977 per concorso interessi su mutui di miglioramento

Al fine della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire un limite di impegno di L. 8.567.000.000 per l'attuazione dei programmi regionali relativi ai settori della zootecnia, della ortoflorofrutticoltura, della vitivinicoltura e delle colture mediterranee, in esecuzione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Conseguentemente sono determinate nello stesso importo di L. 8.567.000.000 le annualità da iscrivere nel cap. 06068 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per gli anni dal 1981 al 2002.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si farà fronte per le rate di competenza regionale, scadenti negli esercizi dal 1981 al 1984, mediante utilizzazione della quota annua di L. 8.567.000.000 degli stanziamenti disposti dallo Stato in favore della Regione ai sensi della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per le rate scadenti negli anni dal 1985 al 2002 si provvederà ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della stessa legge n. 984 del 1977.

Art. 28.

Prestiti per acquisto di scorte

I prestiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, recante «Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti per l'acquisto di scorte, integrativi dei contributi statali o regionali» potranno essere concessi per l'acquisto di scorte da effettuare nell'ambito della realizzazione di un piano di trasformazione aziendale.

Art. 29.

Progetto «agricolo» Fondi ex art. 7, lettera c), *legge n. 183-1976*

Per l'attuazione del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario, previsto dal programma d'intervento per gli anni 1976-1978 sono autorizzate, nel rispetto delle determinazioni stabilite dal progetto medesimo, le seguenti spese relative al comparto ortofrutticolo:

L. 1.500.000.000 quale finanziamento della Regione per gli investimenti fissi dell'impianto di surgelazione;

L. 1.500.000.000 per la dotazione di capitale di esercizio dello stesso impianto.

La spesa complessiva di L. 3.000.000.000 fa carico ai fondi assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 7, lettera *c*) della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 30.

Integrazione fondi piano zone interne

Una quota, pari a L. 1.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad incrementare per L. 200.000.000 il titolo di spesa P-1.05, per L. 600.000.000 il titolo di spesa P-1.07 e per L. 200.000.000 il titolo di spesa P-1.11 dello stesso piano; questi stanziamenti saranno utilizzati per la concessione delle provvidenze previste, rispettivamente dai paragrafi 5.5., 7.2 e 11.1 (forestazione; strutture per mercati e mostre zootecniche; spese di attuazione del «Piano»).

A valere sui fondi assegnati dallo Stato, ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403, la somma di L. 500.000.000 è destinata ad incrementare lo stanziamento del titolo di spesa P-1.06 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e sarà utilizzata per le attività previste dal paragrafo 6.5 del piano medesimo (provvidenze per la commercializzazione).

Art. 31.

Provvidenze per l'acquisto di bestiame selezionato

Alla spesa dello stanziamento di L. 20.000.000 iscritto al cap. 06162-01 del bilancio regionale 1981 concernente concorsi nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei prestiti destinati all'acquisto del bestiame, si provvede in applicazione delle norme previste dall'art. 16, comma primo, lettera *a*), della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 32.

Provvidenze per le cooperative operanti nel settore della produzione della carne

Le provvidenze contributive e creditizie previste dalla legge regionale 23 dicembre 1975, n. 63, recante « Interventi regionali per le strutture e le cooperative di gestione e di servizio nel settore della produzione della carne » potranno essere concessi a favore delle cooperative agricole operanti nei settori indicati dalla medesima legge, a condizione che le stesse siano formate per almeno il 75 per cento da allevatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che conducano non meno del 60 per cento della superficie aziendale.

La concessione delle provvidenze è subordinata all'emanazione di direttive da parte dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 33.

Programmi delle associazioni provinciali allevatori

Per l'attuazione dei programmi di attività zootecnica e riguardante la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, è riconosciuta alle associazioni provinciali allevatori l'aliquota del cinque per cento sulla spesa ritenuta ammissibile per spese generali amministrativo-contabili, e oneri di finanziamento da liquidarsi forfettariamente.

Art. 34.

Opere di bonifica - Elettrificazione agricola - Acquedotti - Viabilità rurale

Alla spesa dello stanziamento di L. 100.000.000 iscritto al cap. 06257-01 del bilancio regionale 1981, concernente spese per la difesa del suolo dalle acque, per la regimazione delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi d'acqua che servono ai comprensori di bonifica, si provvede in applicazione delle norme previste dall'art. 7, comma secondo, lettera *a*), della legge 27 luglio 1967, n. 632.

Agli stanziamenti di L. 439.000.000, di L. 900.000.000 e di lire 1.800.000.000, iscritti rispettivamente ai capitoli 06086-01 (acquedotti rurali), 06087-01 (elettrificazione agricola), e 06088-01 (viabilità rurale) si provvede in applicazione degli articoli 17 e 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e della legge 2 agosto 1974, n. 78.

Art. 35.

Strade interpoderali e vicinali

Gli incentivi previsti dall'art. 17 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, per la costruzione ed il riattamento delle strade interpoderali e vicinali, aperte al pubblico transito, sussidiabili a termini degli articoli 15 e 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. sono determinati nella misura unica dell'87,50 per cento.

Art. 36.

Limiti ordini accreditamento per contributi acquisto macchine agricole

E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, relativa a « Interventi per l'agricoltura e la forestazione ».

Art. 37.

Procedura programmi elettrificazione rurale

Per l'esecuzione dei programmi di elettrificazione rurale finanziati dall'amministrazione regionale, si seguono le procedure previste per l'applicazione dell'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

La commissione di cui al secondo comma del predetto articolo è composta da un rappresentante per ciascuno degli assessorati regionali dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, oltre che da un funzionario designato dall'ENEL, ed ha sede presso il primo di questi uffici.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Art. 38.

Competenza concessione provvidenze per gli impianti cooperativi agricoli

In parziale deroga al disposto dell'art. 7 della legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, la concessione dei contributi è accordata con decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con analoga procedura vengono concesse le provvidenze di cui all'art. 13 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, recante: « Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero-casearia ».

Art. 39.

Competenza istruttoria e concessione contributi per opere di miglioramento fondiario

L'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale assegna agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, le disponibilità del bilancio regionale destinate all'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e agrario sulla base di programmi di ripartizione, approvati ai sensi dell'art. 4, lettera *i*), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, riferiti ai territori di competenza degli organismi comprensoriali e delle comunità montane e che tengano conto della situazione dell'agricoltura in tali territori.

Per l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione dei contributi, l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici, utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi intestati a beneficiari.

Il limite di ciascuna apertura di credito è dato dal quintuplo della somma prevista in materia dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

Art. 40.

Fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole

E' autorizzata la costituzione di un « Fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole » presso un istituto abilitato all'esercizio del credito agrario, col quale l'assessore dell'agricoltura stipulerà apposita convenzione per regolamentare la gestione e l'utilizzazione.

Il fondo verrà utilizzato per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole e dei loro consorzi mediante la concessione dei mutui della durata massima di dieci anni, oltre al periodo di pre-ammortamento. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è quello periodicamente determinato dallo Stato per i mutui di miglioramento, ferma restando la facoltà della Regione di fissare un tasso diverso, non inferiore a quello minimo fissato dallo Stato.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura, stabilisce i criteri politico-amministrativi per l'utilizzo del fondo.

I mutui sono regolati dalle norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono abrogati gli articoli 19 e 21 della legge regionale 19 luglio 1976, n. 38.

La dotazione del fondo è stabilita in L. 4.450.000.000 (capitolo 06223). A tale spesa si farà fronte, quanto a L. 450.000.000 col trasferimento al bilancio regionale delle disponibilità esistenti presso il fondo di rotazione istituito dalla legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, (capitolo di entrata 31513) e quanto a L. 4.000.000.000, col trasferimento allo stesso bilancio regionale di un pari importo di interessi attivi maturati al 31 dicembre 1980 su conto corrente relativo al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (capitolo di entrata 20913).

Art. 41.

Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7

Nel secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7 concernente provvidenze a favore di consorzi di cooperative ortofrutticole, è eliminata l'espressione: « sentito l'osservatorio fitopatologico per la Sardegna che deve accertare le condizioni fitosanitarie nelle località di produzione ».

Art. 42.

Procedure per l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere infrastrutturali del programma di intervento per il 1979

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere infrastrutturali di carattere generale — la cui realizzazione, secondo le disposizioni contenute nel capo V, paragrafo 2 del programma di intervento per il 1979, può essere autorizzata contestualmente all'atto della delimitazione delle zone di sviluppo agro-pastorale — comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

I piani particellari di espropriazione relativi ai progetti esecutivi approvati ai sensi del « Programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale » costituiscono programma annuale di acquisizione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

In deroga al quarto comma dell'art. 27 della medesima legge regionale, detti piani particellari sono approvati con decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e le aree di sedime delle citate opere infrastrutturali sono pertanto direttamente acquisibili al « Monte dei pascoli ».

L'intera spesa occorrente per l'acquisizione delle predette aree di sedime sarà accreditata alla sezione speciale dell'E.T.F.A.S. con decreto dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

La spesa sarà stimata dalla sezione speciale dell'E.T.F.A.S. in via preventiva, avuto riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

Art. 43.

Fondo nazionale sanitario

Ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio per l'anno 1981 e di quelli successivi, concernenti l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (servizio sanitario regionale), si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, e art. 31, ultimo comma, della legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41.

Lo stanziamento iscritto al fondo da ripartire di cui al cap. 12104 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 è utilizzato sulla base di piani regionali e di azioni finalizzate in specifici settori d'intervento approvati ai sensi dell'art. 4, lettera *i*), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

L'istituzione dei relativi capitoli di spesa nonchè il trasferimento ad essi dal citato fondo da ripartire avviene con le modalità indicate dall'incarico 27 della legge di approvazione di bilancio.

Art. 44.

Ripartizione finanziamento integrativo legge n. 268 del 1974

La ripartizione dello stanziamento integrativo di lire 20.000.000.000 previsto dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge 24 giugno 1974, n. 268 (cap. 03033), è disposta col programma di intervento relativo a questa stessa legge.

Art. 45.

Fondo tutela livelli occupativi

L'integrazione del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, (cap. 09050), per l'anno finanziario 1981 è determinata in L. 24.000.000.000.

Art. 46.

Mutui consorzi zone industriali

Il fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 (cap. 09026), è incrementato, per l'anno 1981, di L. 400.000.000.

Art. 47.

Occupazione giovanile

L'autorizzazione di spesa di L. 7.500.000.000, prevista per il 1981 dall'articolo 21 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50 concernente gli interventi regionali a sostegno dell'occupazione giovanile, è differita all'anno finanziario 1982.

E' abrogata la legge regionale 28 febbraio 1981, n. 11, concernente « Provvedimenti provvisori per la proroga dei contratti stipulati con i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di cui alla stessa legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, si fa fronte con le quote spettanti alla Regione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 6 febbraio 1981, n. 21.

E' garantito a ciascun giovane, quale che sia l'oggetto del contratto prorogato il diritto alla formazione professionale previsto dal rapporto di formazione-lavoro fatti salvi gli effetti dell'art. 26-*bis*, comma terzo, di detta legge n. 285, e successive modificazioni.

Art. 48.

Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi

In deroga a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola sono realizzati, anche per l'anno 1981, con le modalità di cui all'articolo 4 della stessa legge.

Secondo queste ultime modalità è autorizzata anche la spesa della somma di L. 2.666.667.000 iscritta al cap. 05078-01 ed assegnata dallo Stato ai sensi dell'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con deliberazione del C.I.P.E. assunta in data 8 agosto 1980.

Art. 49.

Anticipazione contributo funzionamento ETFAS

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell'anno 1981, con proprie disponibilità ed in conto dell'assegnazione statale spettante alla Regione per lo stesso anno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, la spesa di L. 5.000.000.000 per la concessione all'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna di un contributo di funzionamento di pari importo (cap. 06282).

Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.

Art. 50.

Contributo all'ARST

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Azienda regionale sarda trasporti (ARST) un contributo di gestione per l'esercizio 1981 pari a L. 16.200.000.000 (cap. 13001).

Art. 51.

Finanziamento degli organismi socio-culturali

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1981, i seguenti contributi di funzionamento:

centri per i servizi sociali (cap. 10020), L. 73.993.000;

centri per i servizi culturali (cap. 11092), L. 288.464.000.

Art. 52.

Contributi agli istituti professionali di Stato per l'agricoltura

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1981, un contributo complessivo di L. 300.000.000 agli istituti professionali di Stato per l'agricoltura funzionanti in Sardegna, al fine di sanare le passività pregresse non altrimenti finanziabili e al fine del riattamento delle strutture necessarie al funzionamento di tali istituti sulla base di un apposito programma formulato dalla giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 53.

Consorzio del porto di Civitavecchia

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma di lire 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l'anno 1981 (cap. 13035).

A favore dello stesso consorzio è altresì autorizzata l'erogazione delle quote relative agli anni 1977, 1978, 1979 e 1980, pari, nel complesso, a L. 64.000.000.

Art. 54.

Consulta femminile regionale

Il contributo da concedere alla consulta femminile regionale, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1979, n. 53, è elevato per l'anno 1981, da L. 10.000.000 a L. 30.000.000 (cap. 10030).

Art. 55.

Funzionamento comitati caccia

Sul capitolo di spesa 05100 l'assessore della difesa dell'ambiente dispone in applicazione dell'art. 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, ivi comprese quelle relative alle retribuzioni del personale in servizio presso i comitati stessi.

Art. 56.
Funzionamento Comitati faunistici

Nell'anno 1981 le spese per il funzionamento del comitato regionale faunistico sono autorizzate dall'assessore della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione del comitato stesso (cap. 05104).

Per lo stesso anno l'assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a disporre, per il funzionamento dei comitati comunali e comprensoriali faunistici aperture di credito a favore dei presidenti degli organismi comprensoriali; sulle stesse aperture di credito, che gravano sullo stanziamento disposto per il funzionamento del comitato regionale faunistico, i funzionari delegati possono emettere ordinativi di pagamento su conforme deliberazione dei comitati comprensoriali faunistici, costituiti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32.

Art. 57.
Contributi agli uffici tecnici comunali

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 19, ultimo comma della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, la legge regionale 12 luglio 1968, n. 34, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 1981.

In quest'ultimo anno è autorizzata, comunque l'erogazione dei contributi nelle spese sostenute dai comuni e dai consorzi di comuni a tutto il 1980 (cap. 04159).

Art. 58.
Comando del personale dell'ETFAS presso l'azienda foreste demaniali della Regione Sarda

In attesa delle norme regionali concernenti la ristrutturazione dell'ente di sviluppo in Sardegna (ETFAS) il personale dipendente dallo stesso Ente, addetto alla sorveglianza dei terreni a vocazione boschiva trasferiti all'azienda delle foreste demaniali della Regione sarda ai sensi dell'art. 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è comandato a prestare servizio presso l'azienda medesima, con effetto dalla data di trasferimento dei terreni.

Art. 59.
Funzioni amministrative ex ONMI

L'assessore competente, su conforme deliberazione della giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'assegnazione alle provincie e ai comuni che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione sarda ai sensi dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (cap. 10043-01).

Per l'anno 1981, le somme di cui al precedente comma verranno proporzionalmente ripartite, sulla base dei rendiconti relativi agli anni 1978, 1979 e 1980, risultanti da delibere consiliari vistate dal competente comitato di controllo delle spese sostenute dai predetti enti tenendo conto, nelle assegnazioni di eventuali conguagli fra le spese accertate e le somme assegnate per gli anni 1978 e 1979.

Art. 60.
Rimborso spese istruttorie pratiche artigiani

Con effetto dal 1° gennaio 1978 le misure delle indennità riconosciute alle camere di commercio ai sensi degli articoli 6 e 11 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, per le funzioni istruttorie delle pratiche dei contributi in conto capitale e determinate col decreto del presidente della giunta regionale 25 luglio 1977, n. 110, sono sostituite dalle seguenti:

L. 50.000 per ogni pratica presa in carico per la istruttoria;

3,50 per cento dell'importo dei contributi erogati.

Le spese relative gravano sul competente capitolo del bilancio regionale o sull'apposito fondo previsto dall'art. 14 della citata legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

Resta salva la facoltà di delegare le funzioni istruttorie e di rideterminare la misura delle predette indennità con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 di detta medesima legge regionale.

Art. 61.
Competenze del funzionario delegato per le zone terremotate

Il funzionario delegato all'esecuzione degli interventi di soccorso a favore delle popolazioni meridionali colpite dal terremoto del novembre 1980 è autorizzato anche in deroga alle disposizioni dell'art. 61 della legge sulla contabilità generale dello Stato, a provvedere agli adempimenti necessari al completamento degli stessi interventi a valere sulle disponibilità esistenti in conto delle aperture di credito disposte a suo favore sui capitoli 01007 e 02158 del bilancio per l'anno finanziario 1980.

Art. 62.
Studi, pubblicazioni e problemi sull'autonomia speciale

Per il completamento del programma di interventi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1978, n. 56, è autorizzata in conto del cap. 01024 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 38.000.000.

Art. 63.
Copertura finanziaria

Alle nuove o maggiori spese derivanti dalla presente legge che non gravano sulle quote assegnate dallo Stato per l'applicazione delle leggi 5 agosto 1978, n. 457, (edilizia residenziale), 24 aprile 1980, n. 146, articolo 29 e deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1980 (completamento programma case per lavoratori e stagni della Sardegna), 27 dicembre 1977, n. 984, (zootecnia, ortoflorofrutticola, forestazione, irrigazione, coltura mediterranee, vitivinicoltura e terreni collinari e montani), 2 maggio 1976, n. 183, articolo 7, lettera *c*), (Casmez - progetti regionali di sviluppo), legge 23 dicembre 1978, n. 833, deliberazione del CIPE del 29 luglio 1980 (indennità agli allevatori per i suini abbattuti), quantificate in L. 36.810.000.000 per il 1981, in lire 50.200.000.000 per il 1982 in L. 40.400.000.000 per il 1983 e in L. 65.400.000.000 per il 1984, si fa fronte:

nel 1981 con lo slittamento delle spese di cui agli articoli 12 e 49 e con la minore spesa di cui all'art. 17 della presente legge;

negli anni successivi col maggiore gettito previsto dall'imposta di fabbricazione sul consumo dei tabacchi, di bollo e dalle somme devolute alla Regione in sostituzione dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 maggio 1981

RAIS

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1981, n. 15.
Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'8 maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento la riscossione e il versamento, secondo, le leggi in vigore delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti l'istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Art. 3.

E' approvato in L. 1.632.691.333.788 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981.

STATO DI PREVISIONE
DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Art. 4.

E' autorizzato il pagamento delle spese della presidenza della giunta per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Art. 5.

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *C*).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONE RELATIVE

Art. 6.

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *D*).

Art. 7.

Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Lo stanziamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito nell'importo iscritto al cap. 03009 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

Art. 8.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore medesimo, di concerto con gli assessori competenti è autorizzato, ove occorra a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 03009 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa adottata su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con gli assessori competenti, è autorizzato ove occorra, a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al consiglio regionale, per la convalidazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 03010 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio ed ai capitoli nuovi.

Art. 10.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con gli assessori competenti, è autorizzato ove occorra a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento dal fondo speciale per la riassegnazione dei residui della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap. 03011 dello stato di previsione della spesa) delle somme di volta in volta occorrenti e la loro iscrizione ai pertinenti capitoli di provenienza, ovvero ad un capitolo di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

Art. 11.

Il versamento alla contabilità speciale di cui agli articoli 2, secondo comma e 26 comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, delle somme stanziate ai capitoli 03031, 03032 e 03033 dello stato di previsione della spesa è subordinato ai corrispondenti accertamenti in conto, rispettivamente, dei capitoli 21302, 21303 e 21303/1 dello stato di previsione dell'entrata.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Art. 12.

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *E*).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 13.

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *F*).

Art. 14.

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell'art. 8 dello Statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di L. 2.700.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'art. 9, lettera *f*) del suo statuto.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Art. 15.

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *G*).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO

Art. 16.

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 in conformità dello stato di previsione dela spesa annesso alla presente legge (tabella *H*).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 17.

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato dei lavori pubblici, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *I*).

Art. 18.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con l'assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti:

a) le variazioni compensative, mediante l'istituzione degli appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata e nel competente stato di previsione della spesa, attinenti alla concessione e al rimborso delle anticipazioni richieste al tesoriere regionale di cui all'art. 19 del capitolato speciale allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, in applicazione dell'art. 17 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, e dell'art. 25 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45;

b) l'istituzione, nel competente stato di previsione della spesa dei capitoli attinenti al pagamento degli interessi sulle anticipazioni, di cui alla precedente lettera *a*) e l'iscrizione ad essi delle somme occorrenti, da portarsi in diminuzione allo stanziamento iscritto al cap. 03009 dello stato di previsione dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio;

c) le variazioni compensative, negli stati di previsione della spesa, attinenti alla quota dei capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti su applicazione dell'art. 25 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, da portarsi in diminuzione agli stanziamenti iscritti ai capitoli 08015 e 08016 e in aumento a quello iscritto «per memoria» del cap. 04142.

Per le variazioni di cui alla lettera *a*) è richiesto altresì il concerto dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Art. 19.

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato dell'industria, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *L*).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 20.

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *M*).

Art. 21.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con l'assessore del lavoro, formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli dello stato di previsione della spesa relativi alla concessione degli assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione e alle spese di gestione del servizio e ai rimborsi corrispondenti — previsti dalle leggi regionali 31 marzo 1965, n. 5; 3 gennaio 1967, n. 1; 7 giugno 1967, n. 4; 24 luglio 1970, n. 5, e 19 maggio 1972, n. 15 — dell'importo dei ricuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di cui all'art. 7 della legge regionale 24 luglio 1970, n. 5.

Con i decreti di cui al comma precedente è determinata la ripartizione, tra i capitoli di spesa interessati dell'importo complessivo dei ricuperi.

Art. 22.

Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, dello stanziamento iscritto al cap. 10002 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1981, può procedersi, per una quota pari a L. 16.583.000.000 subordinatamente all'accertamento della relativa entrata in conto del cap. 21364.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE BENI CULTURALI INFORMAZIONE SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 23.

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali informazione, spettacolo e sport, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *N*).

Art. 24.

Nel caso in cui l'amministrazione regionale contragga, nel corso del 1981, o degli anni successivi, in tutto o in parte, i mutui previsti dall'art. 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con gli assessori degli enti locali, finanze ed urbanistica, e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al cap. 41616 dello stato di previsione dell'entrata e al cap. 11124/04 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione beni culturali, informazione spettacolo e sport ed a quelli rispettivamente corrispondenti nei bilanci degli anni successivi, di somme pari all'ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO ALL'IGIENE E SANITA E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 25.

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato all'igiene e sanità, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *O*).

Art. 26.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con l'assessore all'igiene e sanità è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12104, 12113, 12115, 12135 e 12196/01 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 27.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con l'assessore all'igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, sulla base del piano di intervento di cui all'art. 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dei suoi periodici aggiornamenti, il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 12041 dello stato di previsione della spesa ai capitoli 12042, 12043 e 12166 dello stesso stato di previsione.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Art. 28.

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato dei trasporti, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *P*).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Art. 29.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 30.

Alle spese di cui ai sottoelencati capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2, e quelle contenute nella legge regionale 30 luglio 1970, n. 8:

1) 01050, 01051, 03060, 03061, 04185, 04186, 05120, 05121, 06330, 06331 07060, 07061, 08250, 08251, 10135, 10136, 11140, 11141, 12230, e 12231, legge 1° giugno 1977, n. 285 (provvedimenti per l'occupazione giovanile);

2) 02133 articoli 76 e seguenti legge 27 agosto 1978, n. 392, (integrazione, canone locazione conduttori meno abbienti);

3) 02141, 05077, 05078 e 05078/01, legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, (interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'isola);

4) 05044 e 05050, legge 1° marzo 1975, n. 47, (difesa dei boschi dagli incendi);

5) 12041, legge 22 dicembre 1975, n. 685 (fondo finanziamento interventi riabilitazione tossico-dipendenti);

6) 12163, leggi 29 luglio 1975, n 405 e 22 maggio 1978, numero 194 (finanziamento consultori assistenza famiglia e maternità);

7) 10043/01, legge 23 dicembre 1975, n. 698 (funzioni amministrative ex O.N.M.I.).

Art. 31.

Per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni, ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 32.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute a enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 33.

Il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, adottata su proposta dell'assessore della programmazione, bilancio e assetto dei territorio di concerto con gli assessori competenti, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 31.

Art. 34.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con gli assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 32.

Art. 35.

Per l'anno 1981 l'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con gli assessori competenti è autorizzato, ove occorra a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 36.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli, aggiunti all'annesso stato di previsione dell'entrata, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nello stato di previsione medesimo capitoli corrispondenti.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con gli assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli annessi stati di previsione per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli stati di previsione medesimi i capitoli corrispondenti.

Art. 37.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con gli assessori competenti è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento della somma di cui al cap. 03059 ai competenti capitoli previsti, o da istituire, negli stati di previsione della spesa.

Detto trasferimento è disposto nel rispetto dei programmi di spesa approvati ai sensi della legge 1° giugno 1975, n. 285, è successive modificazioni ed integrazioni (provvedimenti per l'occupazione giovanile).

Art. 38.

Al trasferimento delle somme stanziate ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 03044 e 03045 concernenti i progetti regionali di sviluppo, si provvede con legge regionale.

Art. 39.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con gli assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli competenti degli stati di previsione della spesa degli assessori dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dei lavori pubblici in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 20908, 20909 e 21102 dello stato di previsione dell'entrata degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti a quelli degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'art. 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed a quelli degli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica e delle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'art. 9, comma terzo, della legge medesima.

Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui rispettivamente, all'art. 4, primo comma, e all'art. 9, primo comma della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a termini rispettivamente dell'art. 4, sesto comma, e dell'art. 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali e l'amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l'adozione dei provvedimenti di variazioni di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

Art. 40.

L'assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con gli assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termine del precedente art. 2, in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri, dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.

Con lo stesso procedimento è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

Art. 41.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 7 maggio 1981

RAIS

(*Omissis*).

(3244)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1981, n. 5.

Interventi a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione n. 22 *del* 22 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Calabria, in armonia con i principi del proprio statuto e nel quadro di una politica di programmazione economica volta al pieno impiego ed al rientro degli emigrati, con la presente legge promuove iniziative idonee a garantire la tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ed attua forme di solidarietà finalizzate a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori emigrati e la Regione.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo la Regione:

a) istituisce la Consulta regionale del lavoro e della emigrazione;

b) promuove studi e ricerche sul fenomeno dei movimenti migratori che interessano la Regione anche attraverso la istituzione di borse di studio per ricercatori della Regione;

c) sostiene anche con mezzi finanziari l'attività delle associazioni che operano in Calabria per la promozione morale, sociale e culturale degli emigrati calabresi e delle loro famiglie, i cui statuti si ispirano ai valori della Costituzione ed ai principi democratici dello statuto regionale;

d) orienta la formazione professionale e culturale anche in modo da assicurare ai lavoratori che desiderano emigrare il pieno inserimento nelle professioni e nei luoghi di lavoro prescelti;

e) nelle località di maggiore emigrazione dei lavoratori calabresi, di concerto con le loro associazioni:

1) svolge opera di informazione sugli aspetti della vita regionale;

2) realizza mostre di prodotti tipici della regione favorendone la commercializzazione;

3) promuove iniziative di carattere sociale e culturale;

f) finanzia interventi dei comuni rivolti a concedere:

1) contributi di prima sistemazione e di accoglimento ai lavoratori emigrati che rientrano definitivamente nella Regione e che versino in disagiate condizioni economiche, anche al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente sociale e nel tessuto produttivo della Regione;

2) sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella Regione o che vi rientrano definitivamente, che si trovino in particolari condizioni di bisogno;

3) assegno di studio agli orfani ed ai figli dei lavoratori calabresi emigrati per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado nonchè per partecipare a corsi di studio e di aggiornamento culturale;

4) posti riservati ai figli ed agli orfani degli emigrati, nei soggiorni e campeggi estivi organizzati nella Regione;

5) concorso nelle spese per la traslazione nella Regione delle spoglie di lavoratori e loro familiari deceduti all'estero qualora non facciano carico ad istituzioni ed enti pubblici e privati. In caso di decessi per infortunio sul lavoro la Regione interviene ad integrazione totale delle spese non coperte da assicurazione;

g) favorisce il godimento di cure termali dei lavoratori presso i centri convenzionati situati nel territorio della Regione;

h) incentiva le attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, in forma singola ed associata, mediante la erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse, a favore degli emigrati rientrati in via definitiva nella Regione e che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio. Il contributo in conto capitale non può superare il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di dieci milioni di lire. Il contributo in conto interessi è concesso nella misura del 6 per cento fisso per dieci annualità di ammortamento e per mutui non superiori a trenta milioni di lire;

i) facilità l'accesso alla proprietà dell'abitazione agli emigrati rientrati stabilmente in Calabria;

l) organizza annualmente la giornata sull'emigrazione di intesa con le associazioni di cui alla lettera *c*);

m) promuove iniziative volte a pervenire con le altre regioni meridionali ad una proposta di legge unitaria, di iniziativa regionale, tendente al raggiungimento del pieno godimento dei diritti civili degli emigrati nei paesi di emigrazione.

Art. 3.

La giunta regionale, sentito il parere della consulta di cui al successivo art. 7, sottopone all'approvazione del consiglio regionale il programma annuale degli interventi previsti dal precedente art. 2.

Il programma contiene anche l'indicazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di competenza regionale e per la erogazione ai comuni dei fondi per le attività di loro competenza.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti bancari e finanziari operanti nella Regione per il miglior perseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Le attività promozionali da svolgersi all'estero, in attuazione della presente legge, sono realizzate d'intesa con il Governo, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Gli interventi relativi all'assistenza sociale e scolastica di cui al precedente art. 2, lettera *f*), sono attuati, nell'ambito delle attività e servizi disposti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sulla base di programmi annuali adottati dai comuni singoli o associati nei limiti della disponibilità finanziaria.

I programmi di cui al comma precedente sono adottati a decorrere dall'anno 1981.

Art. 6.

Per favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, ai lavoratori emigrati da almeno tre anni e rientrati stabilmente nella Regione, possono essere concessi:

a) contributi in conto interessi sui mutui per l'acquisto, la costruzione, il completamento, l'ampliamento ed il restauro di case di abitazione, per i soggetti che ne siano sprovvisti o che abbiano in proprietà la sola abitazione da completare, ampliare o restaurare, nei limiti di dieci annualità e nella misura del 6 per cento per mutui non superiori ai 30 milioni di lire;

b) contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa e per un importo comunque non superiore ai cinque milioni di lire, per l'ampliamento, il completamento e il restauro di case di abitazione in proprietà.

I contributi di cui ai punti *a*) e *b*) non sono cumulabili tra di loro né con i contributi previsti dall'art. 2, lettera *h*)

In caso di nuova costruzione l'abitazione deve rispondere alle vigenti norme pr l'edilizia residenziale e pubblica convenzionata ed agevolata.

Art. 7.

Presso la giunta regionale è istituita la consulta regionale del lavoro e dell'emigrazione.

La consulta di cui al comma precedente è composta da:

a) il presidente della giunta regionale, o l'assessore a ciò delegato, che la convoca e la presiede;

b) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

c) il dirigente dell'ispettorato regionale dell'I.N.P.S.;

d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

e) tre rappresentanti designati dai maggiori istituti di patronato e di assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati e le loro famiglie operanti in Italia ed all'estero.

f) tre rappresentanti designati dalle associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;

g) sedici emigrati designati unitariamente dalle associazioni dei calabresi all'estero maggiormente rappresentative secondo la proporzione indicata nell'allegata tabella *A;*

h) quattro rappresentanti designati uno ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori;

i) un rappresentante delle camere di commercio della Regione, designato dall'unione regionale delle camere di commercio;

l) un rappresentante delle amministrazioni provinciali della Regione, designato dall'unione regionale delle province;

m) sei sindaci di comuni con forte tasso di emigrazione nominati dal consiglio regionale;

n) tre presidenti di comunità montane con forte tasso di emigrazione nominati dal consiglio regionale;

o) un rappresentante designato dal Ministero degli esteri;

p) un rappresentante designato dal comitato interministeriale per l'emigrazione;

q) i presidenti delle commissioni permanenti del consiglio regionale;

Il consiglio regionale provvede alla nomina dei membri della consulta con voto limitato a quattro per i sindaci di cui alla lettera *m*), con voto limitato a due per i presidenti delle comunità montane di cui alla lettera *n*).

Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più anziano di età.

Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale, designato dall'assessore regionale all'emigrazione.

Le riunioni della consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e qualsiasi numero dei componenti in seconda convocazione.

Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza da membro della consulta.

Le deliberazioni della consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

La consulta è convocata di norma, almeno una volta ogni quattro mesi, e ogni qualvolta richiedano non meno di 1/3 dei componenti in carica.

La consulta può costituire nel proprio seno commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge per il funzionamento della consulta e del comitato di cui all'articolo successivo può provvedersi, su iniziativa della consulta stessa, alla adozione di apposito regolamento da deliberarsi dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Art. 8.

La consulta regionale del lavoro e dell'emigrazione è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

La consulta elegge nel suo seno un comitato composto di sei membri, con voto limitato a quattro.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore a ciò delegato, assume la presidenza del comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della consulta.

Il comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo all'attuazione ed alla gestione della presente legge, formulando anche le opportune proposte operative.

Ai membri della consulta regionale e del comitato per l'espletamento delle loro funzioni, compete il rimborso spese e il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti al livello funzionale più elevato.

Ai fini dell'individuazione della sede, per il trattamento di cui al precedente comma, si ha riguardato alla sede anagrafica ancorchè situata all'estero.

Art. 9.

I compiti della consulta regionale del lavoro e dell'emigrazione sono i seguenti:

a) studiare il fenomeno della disoccupazione e dei movimenti migratori interessanti la Regione nelle cause e negli effetti che essi determinano nell'economia, nel tessuto sociale e culturale, nelle condizioni di vita e di lavoro della popolazione, ai sensi del precedente art. 2, lettera *b*);

b) esprimere pareri e formulare proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della Regione, della graduale eliminazione della disoccupazione e del rientro degli emigrati;

c) esprimere il parere sulla proposta di programma di cui al precedente art. 3;

d) avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali e di zona sui problemi del lavoro e dell'emigrazione;

e) formulare proposte circa l'impiego di risparmi formati con le rimesse dei lavoratori emigrati;

f) proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale, professionale ed assistenziale in favore dei lavoratori e delle loro famiglie, segnalando altresì particolari carenze nel settore dell'assistenza, specie nella fase di espatrio ed in quella di rimpatrio dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie;

g) formulare proposte di provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;

h) proporre periodiche indagini sull'occupazione e sulla emigrazione calabrese, da espletarsi dai competenti uffici della giunta regionale in collaborazione con le associazioni degli emigrati oppure conferendo specifici incarichi ad istituti di ricerca specializzati pubblici o privati;

i) instaurare e mantenere rapporti di reciproca informazione e collaborazione con altri organismi operanti nella Regione nel settore sociale e del lavoro;

l) esprimere il parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte degli organi regionali, degli enti locali e delle associazioni degli emigrati.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile il presidente potrà fare partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame, nonché esperti, senza diritto di voto.

Art. 10.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere richiesti dagli interessati, alla Regione o al comune, secondo le rispettive competenze, non oltre un anno dal rientro definitivo nella Regione, a pena di decadenza del diritto.

Art. 11.

Gli interventi di competenza regionale previsti dalla presente legge sono disposti con deliberazione della giunta regionale, sentita la Consulta regionale del lavoro e dell'emigrazione o il comitato, secondo le rispettive competenze.

Le deliberazioni della giunta regionale sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.

La legge regionale 17 settembre 1974, n. 15, è abrogata.

La Regione, tuttavia, è autorizzata a definire entro il 31 dicembre 1981 i procedimenti amministrativi relativi alla concessione delle provvidenze previste dalla precedente legge e richieste dagli interessati prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 1.500.000.000 si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1981 con la legge di approvazione del bilancio regionale e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

TABELLA A

Principali paesi interessati al movimento emigratorio dalla Calabria	Indice di rappresentanza (proporzionale) ai tassi d'emigrazione
Belgio	1
Francia	2
Germania (R.F.T.)	2
Gran Bretagna	1
Lussemburgo	1
Svizzera	3
Australia	1
Argentina	1
Brasile	1
Uruguay	1
Canada	1
U.S.A.	1
Totale	16

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 maggio 1981

DOMINIJANNI

(3585)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811850)